

SUPPLEMENTO N. 1

BEIBLATT NR. 1

ANNO 2005

JAHR 2005

LEGGI E DECRETI

GESETZE UND DEKRETE



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

[S126050146326|R060|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.

**Disposizioni regolamentari
relative alle discariche di rifiuti,
ai sensi dell'art. 11
della legge provinciale
15 dicembre 2004, n. 10**

SUPPLEMENTO N. 1**ANNO 2005****LEGGI E DECRETI****BEIBLATT NR. 1****JAHR 2005****GESETZE UND DEKRETE****PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****AUTONOME PROVINZ TRIENT**

[S126050146326|R060|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.

(Registrato alla Corte dei conti il 21.6.2005, registro 1, foglio 11)

Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

- visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto l'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia);
- vista la direttiva del Consiglio 1999/31/CE di data 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti;
- visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m. (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) ed il decreto ministeriale 13 marzo 2003 (Criteri di ammissibilità ei rifiuti in discarica);
- visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m. (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
- visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/leg. e s.m.;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);
- visto il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, successivamente aggiornato con deliberazione n. 4526 di data 9 maggio 1997;
- visto il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti - stralcio relativo ai rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1974 di data 9 agosto 2002;
- visto il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti - stralcio relativo ai rifiuti pericolosi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2593 di data 12 novembre 2004;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1156 di data 1 giugno 2005 recante "Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10";

emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia) detta le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, della disciplina stabilita dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

2. Nel presente regolamento per "discarica esistente" si intende ciascuna discarica già autorizzata alla data del 27 marzo 2003.

3. Con riferimento alle discariche esistenti nonché alle nuove discariche per rifiuti inerti, il presente regolamento reca inoltre disposizioni anche a carattere derogatorio alla disciplina del decreto legislativo n. 36 del 2003 afferente gli aspetti di carattere procedurale, i contenuti dell'autorizzazione e le prescrizioni di carattere tecnico e finanziario, dettando la disciplina transitoria applicabile per l'adeguamento delle discariche esistenti.

4. Per i fini del comma 3, il presente regolamento tiene conto delle peculiarità delle condizioni orografiche e ambientali del territorio provinciale ed assicura i requisiti tecnici e operativi nonché i livelli di protezione ambientale e di tutela della salute stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

5. La disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 36 del 2003 e dal decreto ministeriale 13 marzo 2003 si applica, nel territorio provinciale, in quanto compatibile con le presenti disposizioni regolamentari emanate secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4.

Art. 2

Denominazione degli atti normativi

1. Nel presente regolamento la citazione dei sottoindicati atti normativi è effettuata nel seguente modo:

- a) con la denominazione "testo unico" si intende far riferimento al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);
- b) con la denominazione "decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002" si intende far riferimento al decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);
- c) con la denominazione "legge provinciale n. 5 del 1998" si intende far riferimento alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti);
- d) con la denominazione "decreto legislativo n. 22 del 1997" si intende far riferimento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio);
- e) con la denominazione "decreto legislativo n. 36 del 2003" si intende far riferimento al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
- f) con la denominazione "decreto ministeriale 13 marzo 2003" si intende far riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali, 13 marzo 2003 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica);
- g) con la denominazione "direttiva 1999/31/CE" si intende far riferimento alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

Art. 3

Riparto delle competenze

1. La Provincia provvede alla pianificazione e alla localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi secondo quanto previsto dalla parte III del testo unico.

2. I comprensori provvedono alla pianificazione e alla localizzazione delle discariche per rifiuti inerti secondo quanto previsto dalla parte III del testo unico.

3. La pianificazione e la localizzazione delle discariche di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'allegato A al presente regolamento. Resta fermo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale 12 novembre 2004, n. 2593, recante l'approvazione del piano stralcio del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti relativo ai rifiuti pericolosi.

4. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi è rilasciata dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - di seguito denominata anche "agenzia" - che vi provvede ai sensi degli articoli 64, 84 e 86 del testo unico e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002, nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e - in quanto compatibile con le medesime disposizioni regolamentari - della disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 36 del 2003 e dal decreto ministeriale 13 marzo 2003.

5. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 15, commi 6 bis e 6 ter, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002 relativamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale - ivi comprese l'approvazione del piano di adeguamento e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio - relativamente alle discariche esistenti. I provvedimenti ivi previsti sono in ogni caso adottati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento.

6. In coerenza con le disposizioni transitorie stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 91/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) continua ad applicarsi l'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale per le discariche esistenti.

7. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle discariche per rifiuti inerti è rilasciata dai comuni ai sensi degli articoli 64, comma 3, 84 e 86 del testo unico, nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e - in quanto compatibile con le medesime disposizioni regolamentari - della disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 36 del 2003 e dal decreto ministeriale 13 marzo 2003.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 per le discariche di rifiuti inerti nelle quali sono conferiti rifiuti inerti, diversi da quelli elencati nella tabella 3 annessa all'articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 e che soddisfano i requisiti di ammissibilità indicati dall'articolo 2 e dalle tabelle 1, 2 e 4 del medesimo decreto ministeriale, è rilasciata dal comune territorialmente competente, acquisito il parere dell'agenzia. Detto parere è reso entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. Per quanto non previsto dal presente regolamento, la Provincia, i comuni, i comprensori e l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente esercitano le funzioni e le attribuzioni in materia di discariche di rifiuti secondo quanto stabilito dalla parte III del testo unico, dalla legge provinciale n. 5 del 1998 e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari provinciali vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Restano ferme le attribuzioni del Comune di Trento in materia di gestione di discarica per rifiuti non pericolosi adibita allo smaltimento di rifiuti urbani.

Art. 4

Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica

1. Gli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003, dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e successivi aggiornamenti.

2. L'agenzia, in coordinamento con il servizio provinciale competente in materia di gestione dei rifiuti, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio lo stato annuale di attuazione delle misure di riduzione di cui al comma 1.

Art. 5

Ammissibilità dei rifiuti in discarica

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003 in ordine all'ammissibilità in discarica dei rifiuti considerati dal medesimo articolo 6.

2. Possono essere collocati in discarica i rifiuti rispondenti ai criteri di ammissibilità e alle condizioni tecniche e gestionali stabiliti dagli articoli 7 e 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003 e dal decreto ministeriale 13 marzo 2003, salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento e dai relativi allegati.

3. I provvedimenti di assimilazione dei rifiuti ai rifiuti urbani di cui all'articolo 74, commi 1, 2 e 3, del testo unico sono conformati, in quanto occorra, dall'agenzia alle disposizioni statali richiamate dal presente articolo e a quelle stabilite dal presente regolamento.

*Art. 6**Durata delle autorizzazioni*

1. La durata e il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio delle discariche restano regolati dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003, nonché dalla legislazione statale attuativa della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

2. Sono fatte salve le disposizioni transitorie afferenti la durata delle autorizzazioni all'esercizio delle discariche stabilite dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002.

*Art. 7**Piani di adeguamento delle discariche esistenti*

1. Fatte salve le specifiche disposizioni derogatorie al decreto legislativo n. 36 del 2003 stabilite dal presente regolamento e dai relativi allegati, il piano di adeguamento delle discariche per rifiuti non pericolosi, già autorizzate alla data del 27 marzo 2003, è approvato in conformità alle disposizioni dell'articolo 15, comma 6 bis, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002 e dell'articolo 3, commi 5 e 6, del presente regolamento.

2. Ove non ancora approvati, i piani di adeguamento delle discariche per rifiuti inerti, già autorizzate alla data del 27 marzo 2003, sono approvati dai comuni entro il 15 luglio 2005. Restano in ogni caso validi ed efficaci i provvedimenti di approvazione dei piani di adeguamento adottati entro il 15 luglio 2005, anche a superamento del termine stabilito dall'articolo 16, comma 6 bis, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002.

3. Qualora, relativamente alle discariche esistenti per rifiuti inerti, sia stata presentata al comune entro il 27 settembre 2003 apposita dichiarazione di chiusura della discarica entro il termine massimo del 16 luglio 2005, il gestore è tenuto a presentare al comune i piani di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo entro la data del 15 luglio 2005. Tali piani sono approvati dai comuni competenti entro il termine del 31 dicembre 2005. In tali ipotesi, è vietata la collocazione di rifiuti in discarica a decorrere dal 17 luglio 2005.

*Art. 8**Piano di gestione operativa delle discariche esistenti per rifiuti non pericolosi*

1. Il capitolato di gestione della discarica previsto dall'articolo 70, comma 3, del testo unico tiene luogo del piano per la gestione operativa delle discariche esistenti adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, fatte salve le prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento conclusivo del procedimento richiamato dall'articolo 7, comma 1.

2. Ove non ricorra la condizione del comma 1, il capitolato di gestione è adottato dall'ente gestore e presentato all'agenzia entro il 15 luglio 2005. L'agenzia provvede alla sua approvazione nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, comma 1. In tale ultimo caso, il capitolato è applicato dal gestore con decorrenza dal 17 luglio 2005, anche nelle more di approvazione dello stesso.

3. Il procedimento di cui al comma 2 si applica anche per l'aggiornamento del capitolato di gestione vigente, eventualmente promosso su iniziativa del gestore.

4. Le disposizioni procedurali del comma 2 sono applicabili anche ai fini dell'aggiornamento e integrazione del piano per la gestione operativa delle altre discariche esistenti per rifiuti non pericolosi, eventualmente promossi su iniziativa del gestore.

*Art. 9**Piani di ripristino ambientale e di gestione in fase post-operativa per le discariche esistenti*

1. Nell'ambito del piano di adeguamento delle discariche esistenti per rifiuti inerti, il piano di ripristino ambientale definisce la destinazione d'uso dell'area, assicurando l'integrità dello strato di copertura finale. Nel caso in cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, l'intervento è eseguito tenendo conto delle condizioni morfologiche del sito di discarica. La localizzazione - ai sensi degli articoli 66 e 67 bis del testo unico, nonché dell'articolo 6 della legge provinciale n. 5 del 1998 - di impianti di gestione dei rifiuti nei siti di discarica per rifiuti inerti ripristinati, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003, è subordinata all'obbligo di garantire l'integrità dello strato di copertura finale.

2. Entro il 31 dicembre 2007 la Provincia approva il programma delle opere igienico-sanitarie afferente la bonifica delle discariche esistenti adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico. In attuazione di detto programma, sono presentati - entro il 31 dicembre 2008 - all'agenzia i piani di ripristino ambientale e di gestione in fase post-operativa delle medesime discariche. Tali piani sono approvati dall'agenzia entro i centottanta giorni successivi dalla loro presentazione.

3. I piani di ripristino ambientale e di gestione in fase post-operativa per le discariche esistenti di rifiuti non pericolosi - diversi dai rifiuti urbani - costituiscono parte integrante del piano di adeguamento e sono approvati in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1.

4. Le disposizioni stabilite dall'articolo 76, comma 4 bis, del testo unico trovano applicazione con riferimento ai procedimenti di approvazione di progetti di bonifica e di autorizzazione dei relativi interventi per i quali è intervenuto il provvedimento finale prima del 16 dicembre 1999, anche all'infuori delle previsioni del piano di bonifica di cui al medesimo articolo 76.

Art. 10

Piano di sorveglianza e controllo delle discariche esistenti

1. Il piano di sorveglianza e controllo delle discariche esistenti per rifiuti inerti - inerente al piano di adeguamento approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, - può essere modificato per adeguarlo alle indicazioni tecniche stabilite dall'allegato C, su iniziativa del gestore della discarica. In tal caso, il provvedimento di approvazione della modifica deve intervenire entro il 31 dicembre 2005.

2. Entro il 15 luglio 2005, gli enti gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi, adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, presentano all'agenzia il piano di sorveglianza e controllo delle discariche esistenti, recante i contenuti indicati nell'allegato C al presente regolamento, osservando inoltre gli adempimenti ivi previsti. Il predetto piano costituisce parte integrante del piano di adeguamento ed è approvato dall'agenzia in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1.

3. Relativamente alle discariche esistenti per rifiuti non pericolosi, non adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, il piano di sorveglianza e controllo è approvato nell'ambito del procedimento richiamato dall'articolo 7, comma 1. Le disposizioni procedurali dell'articolo 8, comma 2, sono applicabili anche ai fini dell'aggiornamento e integrazione del piano di sorveglianza e controllo delle discariche esistenti per rifiuti non pericolosi, eventualmente promossi su iniziativa del gestore.

Art. 11

Garanzie finanziarie

1. In attuazione dell'articolo 88 del testo unico e dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003, le garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa delle discariche, nonché per la gestione successiva alla chiusura delle stesse sono prestate dall'ente o dal soggetto che ha presentato il piano di adeguamento ovvero la domanda di autorizzazione, in conformità agli importi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale 5 settembre 2003, n. 2202, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 38 del 23 settembre 2003.

2. Ferme restando le disposizioni transitorie stabilite dalla deliberazione richiamata dal comma 1 afferenti le garanzie finanziarie prestate per le discariche esistenti, le predette garanzie sono comunque adeguate con riguardo alla gestione successiva alla chiusura della discarica secondo quanto indicato dalla medesima deliberazione.

3. Ai fini del trattenimento trentennale della garanzia per la gestione successiva alla chiusura delle discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi - ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2003 - la medesima garanzia può essere prestata in successione per periodi quinquennali. In tale ultima ipotesi, la garanzia è rinnovata prima della scadenza di ciascun quinquennio. In caso di mancato rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza la garanzia può essere incamerata nel bilancio provinciale.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 1999/31/CE e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2003, continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite dagli articoli 70, 71 e 71 bis del testo unico e dall'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998.

2. Con l'approvazione dei piani di adeguamento delle discariche esistenti, da adottarsi nel rispetto delle scadenze previste da questo regolamento, è disposta l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle discariche interessate.

3. In caso di mancata approvazione del piano di adeguamento della discarica secondo quanto previsto da questo regolamento, il comune territorialmente competente adotta il provvedimento di chiusura della discarica previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003, in relazione alle disposizioni degli articoli 77 e 90 del testo unico.

Art. 13
Abrogazione

1. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002 è abrogato.

Art. 14
Allegati

1. Gli allegati A, B, C e D al presente regolamento contengono prescrizioni e indicazioni tecniche relative, rispettivamente, a:

- a) l'ubicazione delle nuove discariche;
- b) i criteri costruttivi e gestionali delle discariche per rifiuti inerti e delle discariche esistenti per rifiuti non pericolosi destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani;
- c) il piano di sorveglianza e controllo;
- d) l'indice respirometrico.

2. Le norme tecniche e le indicazioni contenute negli allegati di cui al comma 1 prevalgono sulle corrispondenti norme tecniche e sulle prescrizioni stabilite dagli allegati 1 e 2 al decreto legislativo n. 36 del 2003. Conseguentemente le disposizioni tecniche degli allegati 1 e 2 del decreto legislativo n. 36 trovano applicazione, nel territorio provinciale, per quanto non previsto dagli allegati A, B, C e D al presente regolamento e compatibilmente con quanto previsto da questi ultimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 9 giugno 2005

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

(art. 14 comma 1)**Ubicazione delle nuove discariche**

1. Ai fini della localizzazione di nuove discariche mediante i piani di cui all'articolo 65 del testo unico ovvero mediante i procedimenti previsti dagli articoli 66 e 67 bis del testo unico, si considerano come aree o siti non idonei:

- a) aree a elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva di cui all'articolo 2 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, contenute nell'allegato B della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale), di seguito denominate "NdA del PUP", fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 2;
- b) aree di tutela assoluta di pozzi e sorgenti, classificate dalla Carta di sintesi geologica;
- c) aree di rispetto idrogeologico relative a sorgenti e pozzi selezionati e individuati nella Carta di sintesi geologica;
- d) biotopi e riserve naturali di cui all'articolo 8 bis della NdA del PUP e biotopi di interesse provinciale vincolati ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14;
- e) aree a parco naturale di cui all'articolo 11 delle NdA del PUP e aree comprese nel Parco nazionale dello Stelvio, limitatamente alle discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi;
- f) all'interno dei siti e delle zone di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, limitatamente alle discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi. All'interno dei siti e delle zone richiamate dalla presente lettera è ammessa l'ubicazione di discariche per rifiuti inerti tranne che nei tipi di habitat naturali e specie prioritari;
- g) aree di protezione dei laghi di cui all'articolo 9 delle NdA del PUP;
- h) aree di protezione fluviale di cui all'articolo 9 bis delle NdA del PUP;
- i) aree sottoposte a vincoli culturali e archeologici di cui agli articoli 8 e 10 delle NdA del PUP ed ambientali di cui all'articolo 94 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;
- l) centri storici, aree residenziali o destinate a uso residenziale, aree ricettive o aree commerciali, aree destinate a spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica;
- m) altre aree in cui sia assolutamente escluso dal Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche approvato in via definitiva.

2. Nelle aree di cui alla lettera a) del punto 1 possono tuttavia essere ubicate discariche per rifiuti inerti nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Carta di sintesi geologica.

3. Nelle seguenti aree sensibili l'ubicazione di discariche deve essere supportata da appropriate misure di valutazione e di verifica, tenuto conto dell'assetto generale del territorio provinciale sotto l'aspetto morfologico e ambientale:

- a) aree di tutela ambientale di cui all'articolo 6 delle NdA del PUP, fatta salva la successiva autorizzazione a carattere paesaggistico;
- b) aree a rischio sismico classificate dalla Carta di sintesi geologica come zona sismica 3;
- c) aree critiche recuperabili di cui all'articolo 3 della NdA del P.U.P., regolate dalla Carta di sintesi geologica;
- d) fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti e impianti di depurazione;
- e) in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- f) aree a bosco e di interesse agricolo primario di cui agli articoli 22 e 19 delle NdA del PUP.

La valutazione prevista dal presente punto deve essere documentata da apposita relazione volta ad analizzare la compatibilità dell'opera con tali aree e la loro vulnerabilità, indicando eventuali misure correttive da adottare e comprovando che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico o a carattere igienico-sanitario.

4. Nella localizzazione delle discariche devono in ogni caso osservarsi le disposizioni normative, pianificatorie e amministrative che prescrivono l'esecuzione di studi, approfondimenti e indagini a carattere geologico, geotecnico, idrogeologico e nivologico.

5. Nelle aree e nei siti di cui al punto 1 in cui sia espressamente vietato, non possono essere installate nuove discariche per rifiuti inerti, anche se le stesse siano già state localizzate - alla data di entrata in vigore del presente regolamento - dai piani comprensoriali e dai provvedimenti comprensoriali di cui agli articoli 65, 66 e 67 bis del testo unico, salvo che le medesime discariche siano già state autorizzate, entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 84 del testo unico.

6. L'ampliamento - ivi compresa la realizzazione di nuovi lotti contigui - o la modifica delle discariche esistenti per rifiuti inerti, qualora sia già intervenuta la localizzazione ai sensi degli articoli 65, 66 e 67 bis del testo unico alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la stessa interessi le aree e i siti di cui al punto 1, sono ammissibili:

- a) qualora nelle stesse siano conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella 3 annessa all'articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003;
- b) previa acquisizione del parere favorevole dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del servizio geologico provinciale.

7. L'ampliamento, ivi compresa la realizzazione di nuovi lotti contigui, o la modifica delle discariche esistenti per rifiuti non pericolosi - qualora sia già intervenuta la localizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la stessa interessi le aree e i siti di cui al punto 1 ed ove non sia stata rilasciata entro la stessa data l'autorizzazione di cui all'articolo 84 del testo unico - sono preventivamente sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.

8. Il punto 7 si applica anche qualora l'ampliamento o la modifica abbiano ad oggetto altre tipologie di rifiuti non pericolosi.

(art. 14, comma 1)**A) Criteri costruttivi e gestionali delle discariche per rifiuti inerti**

1. Ai fini della costruzione e gestione delle discariche per rifiuti inerti, si applicano le norme tecniche contenute nell'allegato 1, sezione 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003 (escluso il punto 1.1), salvo quanto diversamente previsto dalla presente sezione A.

2. A decorrere dal 17 luglio 2005 nelle discariche per rifiuti inerti esistenti, già completamente apprestate ma prive dei requisiti di impermeabilità e spessore della barriera geologica, possono essere smaltiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella 3 annessa all'articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 fino alla conclusione del progetto autorizzato. La medesima disciplina si applica anche con riferimento alla prosecuzione dell'esercizio delle porzioni o dei lotti di discarica autorizzati al 27 marzo 2003 già apprestati e coltivati.

3. Le disposizioni del punto 2 si applicano anche con riferimento alle discariche esistenti, qualora il substrato dei lati della discarica non presenti i requisiti di impermeabilità e spessore della barriera geologica.

4. In relazione a quanto previsto al punto 1.2.3. (Copertura superficiale finale) dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 36 del 2003, qualora nelle discariche per rifiuti inerti esistenti siano conferiti a decorrere dal 17 luglio 2005 esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella 3 annessa all'articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003, gli spessori degli strati di copertura finale possono essere ridotti in relazione alla stabilità geologica del fronte di discarica, assicurando comunque una diminuzione dell'infiltrazione delle acque di precipitazione.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti requisiti generali o specifici afferenti la protezione del terreno e delle acque relativamente alle nuove discariche di rifiuti inerti, diversi da quelli previsti dall'allegato 1 al decreto legislativo n. 36 del 2003, secondo quanto autorizzato dal punto 3 dell'allegato I alla direttiva 1999/31/CE.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono emanate le indicazioni e le prescrizioni tecniche in base alle quali - con riferimento alle nuove discariche destinate in modo esclusivo allo smaltimento dei rifiuti elencati nella tabella 3 annessa all'articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 - le norme tecniche di cui al punto 1.3. (Controllo delle acque) dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 36 del 2003 possono essere derogate sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per il terreno, le acque freatiche e le acque superficiali.

7. Lo smaltimento esclusivo in discarica dei rifiuti elencati nella tabella 3 annessa all'articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 non richiede alcun trattamento preventivo.

8. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la «restrizione» relativa alla voce «terre e rocce (17 05 04)» contenuta nella tabella 3 annessa all'articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 è sostituita dalla seguente «restrizione»: «Eccetto lo strato vegetale e la torba e purché non provenienti da siti contaminati».

B) Criteri costruttivi e gestionali delle discariche per rifiuti non pericolosi destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani (discariche esistenti e relativi ampliamenti)

1. Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti. In relazione alle caratteristiche della discarica vengono adottate misure adeguate per l'allontanamento delle acque meteoriche in rapporto alle piogge intense attese, al fine di limitarne l'infiltrazione nel corpo della discarica.

2. Il ricircolo del percolato prodotto da discarica è consentito, in modo dosato e controllato, allo scopo di mantenere l'umidità del rifiuto necessaria ai processi di biodegradazione e di ottimizzare la produzione di biogas. Il gestore che intende effettuare il ricircolo del percolato sul corpo della discarica deve acquisire la preventiva autorizzazione dell'agenzia, presentando apposito progetto contenente le modalità di effettuazione di tale operazione e descrivendone le quantità e le condizioni operative. Il ricircolo del percolato deve essere effettuato in modo da non pregiudicare le condizioni di stabilità del corpo della discarica e comunque solo nella parte coperta con teli impermeabili, anche provvisori, in modo da evitare la dispersione di odori molesti e l'eccessivo apporto di acqua dovuto alle precipitazioni atmosferiche. Deve inoltre essere effettuato in pozzi verticali, in modo da favorire la diffusione del liquido ed evitare la formazione di ristagni. Il ricircolo del percolato è escluso per le discariche nelle quali sono conferiti rifiuti imballati.

3. Le discariche esistenti devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato. L'impermeabilizzazione del fondo della discarica realizzata mediante una barriera composta da uno strato di argilla dello spessore di 100 cm e accoppiata ad una geomembrana in HDPE dello spessore di 2,5 mm è da ritenersi di funzionalità equivalente alla barriera di confinamento richiesta dal punto 2.4.2. (Barriera geologica) dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36 del 2003.

4. Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m. Qualora, sulla base di studi idrogeologici sulle discariche esistenti, tale franco risultasse inferiore, su richiesta del gestore l'agenzia può - in accordo con il servizio geologico provinciale - derogare a tale prescrizione, imponendo un adeguato controllo delle fluttuazioni della falda.

5. Gli spessori degli strati di copertura possono essere ridotti per motivi di stabilità geotecnica dei fronti di discarica. In ogni caso devono essere garantite caratteristiche di impermeabilizzazione equivalenti ad uno strato dello spessore di 0,50 m e conducibilità idraulica $k \leq 10^{-8}$ m/s.

6. Durante l'esercizio della discarica, le aree e le scarpate che hanno raggiunto il profilo definitivo previsto in progetto devono formare oggetto di interventi di copertura provvisoria, anche mediante l'utilizzo di teli impermeabili, finalizzata all'isolamento della massa di rifiuti in corso di assestamento, in modo da limitare le emissioni di odori, l'infiltrazione di acque meteoriche nel corpo della discarica e la dispersione eolica. Nell'esecuzione di tali interventi particolare attenzione dovrà essere posta nella predisposizione delle reti di deviazione delle acque meteoriche e di estrazione del biogas.

7. I gestori di discariche che accettano rifiuti biodegradabili, con volume di deposito totale superiore a 500.000 m³ o con una produzione di biogas superiore a 200 m³/h, sono tenuti a predisporre uno studio di fattibilità per valutare la massima efficienza di estrazione del biogas e il conseguente recupero energetico al fine di garantire una resa energetica di almeno 400 kWe complessivi.

8. Per le discariche con potenzialità inferiori a 500.000 m³ lo smaltimento del gas estratto deve avvenire per termodistruzione in idonea camera di combustione a temperatura $T > 850^{\circ}\text{C}$, concentrazione di ossigeno $> 3\%$ in volume e tempo di ritenzione $> 0,3$ s. Per le discariche di ridotta dimensione, per quelle localizzate in siti con particolari condizioni meteorologiche e per gli impianti dai quali non è possibile estrarre biogas per mantenere la termodistruzione in condizioni di autoalimentazione per almeno 6.000 ore/anno, l'agenzia può autorizzare il trattamento del biogas mediante la tecnica di biofiltrazione, in alternativa alla distruzione in torcia, fissando i relativi requisiti tecnici al fine di minimizzare la percezione della discarica e in modo da contenere entro valori minimi il danneggiamento e il degrado dell'ambiente nonché il rischio per la salute delle persone.

Il biofiltro è costituito da un letto di materiale biologicamente attivo a base ligneo-cellulosica ed è gestito in modo da rispettare le seguenti condizioni:

| Parametro | Valori medi |
|-----------------------------|--|
| altezza del letto filtrante | 1 - 1,5 m |
| sostanza organica | $> 60\%$ |
| umidità | 50 - 70% in peso |
| temperatura | $< 45^{\circ}\text{C}$ |
| pH | 7 - 8,5 |
| ossigeno | 100 parti per ogni parte di gas da ossidare |
| carico superficiale | 100 - 150 Nm ³ /h per m ² di biofiltro |
| tempo di ritenzione | 30 - 60 secondi |
| perdite di carico | < 300 Pa (attraverso il letto filtrante) |

9. Al fine di ridurre il volume dei rifiuti urbani da smaltire in discarica e di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza, tenuto anche conto dei risultati raggiunti per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2003, a decorrere dal 1° gennaio 2006 devono essere collocati in discarica solo rifiuti trattati.

I rifiuti devono essere trattati prima di essere depositati in discarica al fine di ottenere una diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica, stabilizzare la frazione biodegradabile, mitigare gli odori, ridurre la produzione del percolato e recuperare materiale idoneo per la copertura della stessa discarica.

I rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica delle discariche di rifiuti prevalentemente urbani, dismesse da oltre 20 anni, non sono soggetti all'obbligo del trattamento preventivo di stabilizzazione biologica.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato in un ambiente confinato e si deve svolgere attraverso le seguenti fasi:

- operazione di triturazione lenta per ottenere materiale idoneo alla successiva vagliatura;
- vagliatura con maglie di almeno 80 mm;
- trattamento aerobico del sottovaglio.

Durante la fase aerobica, che di norma ha una durata minima di 21 giorni dal completamento del carico del cumulo o delle celle, devono essere mantenute le seguenti condizioni di processo, per temperatura e umidità:

| Parametri | Condizioni di processo |
|-------------|--|
| umidità | 35 ÷ 50% per tutta la durata della fase |
| temperatura | maggiore di 55 °C per almeno cinque giorni |

La temperatura deve essere registrata in continuo, mentre l'umidità deve essere misurata ad inizio e fine processo; i relativi grafici devono essere conservati presso l'impianto per almeno un anno.

Il materiale, per essere utilizzato tal quale per la copertura della discarica, deve possedere un Indice respirometrico inferiore a $1300 \text{ mg O}_2/\text{kgSV}^1\text{h}^{-1}$, secondo quanto indicato nell'allegato D. Qualora sia superato il valore sopra riportato, il materiale trattato deve essere depositato in discarica.

Il materiale stabilizzato biologicamente e utilizzato per la copertura della discarica deve inoltre essere sottoposto ad una preventiva vagliatura con maglie di almeno 20 mm.

Le discariche o i settori di discarica, coltivati esclusivamente con materiale proveniente da operazioni di bonifica di depositi dismessi da oltre 20 anni, non sono soggetti alla copertura giornaliera.

La stesa del materiale stabilizzato biologicamente, qualora utilizzato per la copertura giornaliera della discarica, non deve essere effettuata con condizioni meteoriche che possono riattivare l'attività biologica del materiale stesso (in presenza o all'approssimarsi di precipitazioni).

Il materiale utilizzato per la copertura definitiva o provvisoria della discarica deve essere conforme ai valori di concentrazione limite accettabili (nel suolo) dei metalli, riferiti alla colonna B della tabella 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, di seguito riportata:

| Parametri | Valori limite | Unità di misura |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Salmonelle | Assenti | N°/50 g |
| Semi infestanti | Assenti | N°/50 g |
| pH | 6 ÷ 8,5 | unità di pH |
| Arsenico (As) | 50 (*) | mg/kg |
| Cadmio (Cd) | 10 (*) | mg/kg |
| Cromo totale | 800 (*) | mg/kg |
| Cromo esavalente (Cr ^{VI}) | 15 (*) | mg/kg |
| Mercurio (Hg) | 5 (*) | mg/kg |
| Nichel (Ni) | 500 (*) | mg/kg |
| Piombo (Pb) | 1000 (*) | mg/kg |
| Rame (Cu) | 600 (*) | mg/kg |
| Zinco (Zn) | 1500 (*) | mg/kg |
| Indice respirometrico | 1300 | mg O ₂ /kgSV ¹ h ⁻¹ |

(*) riferiti a sostanza secca

Il materiale stabilizzato biologicamente può essere utilizzato per la realizzazione dello strato superficiale di copertura finale della discarica, di cui al punto 2.4.3. (Copertura superficiale finale) dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36 del 2003. In questo caso lo strato più esterno deve comunque essere formato da almeno 30 cm di terreno vegetale.

Le disposizioni riguardanti il trattamento di stabilizzazione biologica dei rifiuti urbani indifferenziati non si applicano per le discariche con smaltimento inferiore a 4.000 t/anno di rifiuto conferito e comunque con una quantità di frazione organica non superiore al 15%. Per verificare il tasso di frazione organica presente nel rifiuto urbano indifferenziato devono essere programmate ogni tre mesi delle analisi merceologiche sul rifiuto stesso. Qualora il rifiuto urbano indifferenziato superi il 15% di frazione organica non può essere depositato in discarica ed eventualmente potrà essere conferito nella medesima discarica qualora venga sottoposto ad un trattamento con calce.

I rifiuti provenienti dalla pulizia stradale possono essere depositati direttamente in discarica e non devono essere sottoposti ad alcun pretrattamento.

I rifiuti vanno deposti in strati compatti e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30°.

Allegato C**(art. 14, comma 1)****Piano di sorveglianza e controllo**

A) *Il piano di sorveglianza e controllo relativo alle discariche per rifiuti inerti, destinate in modo esclusivo allo smaltimento dei rifiuti elencati nella tabella 3 annessa all'articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003, è redatto secondo le indicazioni generali riportate al punto 5 dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 36 del 2003.*

Il piano ha ad oggetto esclusivamente il monitoraggio delle acque sotterranee e delle precipitazioni, ove lo richiedano le condizioni idrogeologiche del sito.

A tal fine il piano individua i punti per il posizionamento di tre piezometri (1 a monte e 2 a valle della discarica), con pozzetto di ispezione e prelievo per le acque sotterranee. Con frequenza annuale sono monitorati i seguenti parametri:

- a) livello della falda;
- b) pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, potenziale redox, solfati, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, Fe, Mn.

Le precipitazioni sono monitorate con apposita attrezzatura pluviometrica.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, il gestore trasmette al comune e, per conoscenza, all'agenzia, i seguenti dati riferiti alla gestione dell'anno precedente:

- a) quantità e tipologia dei rifiuti depositati (suddivisi per codice CER);
- b) volume occupato dai rifiuti a fine anno;
- c) volume complementare futuro anche a seguito della riduzione dei volumi e dell'assettamento;
- d) rilievo topografico plano-altimetrico e aspetto fisico della superficie;
- e) dati relativi ai controlli effettuati nel corso dell'anno precedente.

Qualora, per le discariche esistenti di rifiuti inerti, il gestore promuova l'adeguamento del piano di sorveglianza e controllo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del presente regolamento, i monitoraggi previsti dalla presente sezione A sono eseguiti con la decorrenza stabilita dal provvedimento di approvazione. In tal caso, la prima comunicazione prevista dal precedente paragrafo è effettuata entro il 28 febbraio 2007.

B) *Nel rispetto della scadenza stabilita dall'articolo 10, il piano di sorveglianza e controllo relativo alle discariche esistenti per rifiuti urbani è implementato dalle seguenti fasi di monitoraggio:*

1. In via preliminare il gestore deve:

- a) individuare i punti per il posizionamento di tre piezometri (1 a monte e 2 a valle della discarica) con pozzetto di ispezione e prelievo per le acque sotterranee;
- b) individuare i punti di prelievo per le acque superficiali (uno a monte e uno a valle della discarica);
- c) individuare il punto per il posizionamento di un pozzetto di ispezione e prelievo per il percolato;
- d) individuare il luogo per il posizionamento di una centralina per la raccolta dei dati meteorologici;
- e) redigere ed inviare all'agenzia un dettagliato piano di sorveglianza e controllo, secondo le indicazioni riportate al punto 5 dell'allegato 2 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, includendo una planimetria in scala adeguata con evidenziati i punti di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché la programmazione di tutte le determinazioni degli inquinanti e dei parametri indicati nella successiva tabella.

Al fine di definire le modalità e i criteri di esecuzione del monitoraggio delle emissioni gassose, la Provincia effettuerà, entro il 16 luglio 2006, campagne di sperimentazione a supporto delle operazioni di pretrattamento dei rifiuti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il gestore deve mettere in atto il piano di sorveglianza e controllo di cui al punto 1, lettera e).

Tabella per il monitoraggio relativo alla prima fase (dal 1° gennaio 2006)

| Matrici | Parametri da monitorare | Frequenza |
|--|--|--|
| 1) rifiuti | Analisi merceologica sul rifiuto in entrata | semestrale (primavera e autunno) |
| 2) acque sotterranee | Livello della falda | mensile |
| | pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, potenziale redox, solfati, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, Fe, Mn | trimestrale |
| 3) acque superficiali | pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, ossigeno disciolto, potenziale redox BOD, COD, K, Na, Mg, Ca, Fe, Mn, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, carbonati, cloruri, solfati | trimestrale |
| 4) percolato | Quantità del percolato | mensile |
| | Colore, solidi sospesi, solidi sedimentabili, conducibilità elettrica specifica, BOD, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto organico, azoto totale, fosforo totale, Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn | trimestrale |
| 5) biogas | CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , portata | mensile |
| 6) emissioni gassose e qualità dell'aria | Da definire in base alle campagne sperimentali effettuate dalla Provincia Autonoma di Trento | da definire in base alle campagne sperimentali |
| 7) materiale di copertura giornaliera | Temperatura | in continuo per tutto il ciclo di inertizzazione |
| | Umidità | ad inizio e fine ciclo di inertizzazione |
| | Indice respirometrico | il primo anno, una volta ogni due mesi. Poi, tre volte all'anno (primavera, estate, autunno) |
| 8) atmosfera | Temperatura, velocità e direzione del vento, umidità, pressione, precipitazioni | in continuo |

3. Entro il 30 giugno 2006 il gestore deve redigere ed inviare all'agenzia un piano per il monitoraggio in continuo dei parametri indicati nella tabella successiva che deve contenere:

- la localizzazione dei pozzetti per l'ispezione ed il prelievo in automatico delle acque sotterranee, delle acque superficiali e del percolato;
- l'individuazione delle tecniche per la misura in continuo delle emissioni in atmosfera e del biogas;
- la localizzazione e la descrizione della stazione di monitoraggio per la raccolta e l'elaborazione dei dati rilevati in continuo, nonché per l'analisi, la raccolta e la conservazione dei campioni prelevati in automatico e per il controllo delle immissioni;
- la tempistica per la messa in esercizio del monitoraggio in continuo.

Il piano per il monitoraggio in continuo è approvato dall'agenzia, prescindendo da ogni altro adempimento, a integrazione del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

A decorrere dalla data stabilita nel piano per il monitoraggio in continuo di cui sopra, per ognuna delle matrici indicate, devono essere monitorati i seguenti parametri:

| Matrici | Parametri da monitorare | Frequenza |
|----------------------|---|----------------------------------|
| 1) rifiuti | Analisi merceologica sul rifiuto in entrata | semestrale (primavera e autunno) |
| 2) acque sotterranee | Livello della falda | mensile |
| | pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, potenziale redox | oraria in automatico |
| | solfati, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, Fe, Mn | trimestrale |

| | | |
|--|--|---|
| 3) acque superficiali | pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, ossigeno disciolto, potenziale redox | oraria in automatico |
| | BOD, COD, K, Na, Mg, Ca, Fe, Mn, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, carbonati, cloruri, solfati | trimestrale |
| 4) percolato | Quantità del percolato | in continuo |
| | Colore, solidi sospesi, solidi sedimentabili, conducibilità elettrica specifica, BOD, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto organico, azoto totale, fosforo totale, Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn | trimestrale |
| 5) biogas | CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , portata | in continuo |
| 6) emissioni gassose e qualità dell'aria | Monitoraggio sulle emissioni: parametri da definire sulla base dell'esito delle campagne sperimentali | da definire sulla base dell'esito delle campagne sperimentali |
| | Emissioni diffuse (sopra la discarica): CH ₄ , CO ₂ , CO, NO, NO ₂ , HC, O ₃ , H ₂ S | da definire sulla base dell'esito delle campagne sperimentali |
| | Immissioni in atmosfera (CH ₄ , CO, CO ₂) | da definire sulla base dell'esito delle campagne sperimentali |
| 7) materiale di copertura giornaliera | Temperatura | in continuo per tutto il ciclo di inertizzazione |
| | Umidità | ad inizio e fine ciclo di inertizzazione |
| | Indice respirometrico | tre volte all'anno (primavera, estate, autunno) |
| 8) atmosfera | Temperatura, velocità e direzione del vento, umidità, pressione, precipitazioni | in continuo |

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a decorrere dal 28 febbraio 2006 (ad eccezione per l'anno 2006 dei dati di cui alla successiva lettera h), il gestore deve trasmettere all'agenzia i seguenti dati, riferiti alla gestione dell'anno precedente, secondo il formato previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2748 del 8 novembre 2002 (Scheda n. 3):

- a) quantità e tipologia dei rifiuti depositati (suddivisi per codice CER);
- b) volume occupato dai rifiuti a fine anno;
- c) volume complementare futuro a seguito della riduzione dei volumi e dell'assestamento;
- d) rilievo topografico plano-altimetrico e aspetto fisico della superficie;
- e) quantità del percolato ottenuto;
- f) destinazione del percolato;
- g) quantità del biogas prodotto;
- h) i dati relativi ai controlli effettuati nel corso dell'anno precedente.

La prima comunicazione dei dati di cui alla lettera h) avviene contestualmente alla comunicazione del febbraio 2007.

Indice respirometrico

La metodica analitica per la determinazione dell'Indice Respirometrico prevede l'uso di un respirometro dinamico con ventilazione forzata della massa e temperatura controllata.

Il respirometro è composto da:

- reattore a tenuta ermetica termostato dotato di cestello a fondo forato con inserita nella parte centrale una sonda di temperatura (precisione $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$)
- sistema di ventilazione/analisi costituito da due circuiti pneumatici: il primo realizzato per l'analisi continua dell'ossigeno presente (mediante sonda con precisione $\pm 1\%$ del valore misurato e risoluzione 0,1% vol.) e il secondo per consentire l'aerazione della matrice analizzata.

La temperatura del respirometro è fissata a 30°C con uno scarto ammissibile, per il valore della temperatura relativa all'IR24, di 3°C .

Il tenore di ossigeno deve essere sempre maggiore del 14%.

Il campione, opportunamente prelevato in modo da garantire la rappresentatività dell'intero deposito, è tagliato a 40 mm e, nell'analisi respirometrica, è utilizzato solamente il sottovaglio.

L'umidità del campione destinato all'analisi viene corretta al $50 \pm 5\%$ del peso umido. Nel caso in cui l'umidità sia inferiore a tale valore, è aggiunta al campione la quantità d'acqua deionizzata necessaria a riportare l'umidità al valore opportuno, avendo cura di mescolare attentamente per evitare la formazione di aggregati.

Per campioni particolari non sempre è possibile correggere l'umidità al valore di riferimento in quanto tale valore può superare la capacità di ritenzione (nell'operazione di umidificazione si nota un ristagno di acqua che non viene assorbita).

Il campione con umidità corretta viene accuratamente miscelato, omogeneizzato e quindi sottoposto al test respirometrico. La quantità di campione (trattato come descritto precedentemente) utilizzata per la prova deve essere pari ad almeno 1 kg e deve essere disposta uniformemente in modo da conservarne la struttura fisica.

Nel caso la temperatura media registrata nelle 24 ore di massimo consumo si scosti di più di tre gradi dal valore atteso ($30^{\circ} \pm 3$) la prova viene ripetuta con del materiale nuovo.

Il rapporto di prova fornisce i dati seguenti:

| Parametro | Unità di misura |
|------------------------------------|--|
| Umidità originale del campione | % |
| Umidità corretta | % |
| Solidi volatili | % |
| Temperatura IR max | $^{\circ}\text{C}$ |
| IR max. di prova | $\text{mg O}_2/\text{kg SV}^{-1} \text{ h}^{-1}$ |
| IR 24 | $\text{mg O}_2/\text{kg SV}^{-1} \text{ h}^{-1}$ |
| IR max. (30°C) | $\text{mg O}_2/\text{kg SV}^{-1} \text{ h}^{-1}$ |
| IR 24 (30°C) | $\text{mg O}_2/\text{kg SV}^{-1} \text{ h}^{-1}$ |
| IR 24 (ST) | $\text{mg O}_2/\text{kg ST}^{-1} \text{ h}^{-1}$ |
| IR 24 (ST e 30°C) | $\text{mg O}_2/\text{kg ST}^{-1} \text{ h}^{-1}$ |
| Tracciato respirometrico IR | |

I valori di IR riferiti ai 30°C vanno determinati con la seguente relazione:

$$IR_{30} = IR_X * 1.08^{(30-X)}$$

dove X rappresenta la temperatura misurata durante l'esecuzione del test.

Analisi merceologica

L'analisi merceologica, effettuata sul rifiuto in entrata alla discarica e su quello depositato, viene condotta secondo la metodica di riferimento per l'analisi merceologica dei rifiuti urbani, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 311 di data 14 febbraio 2003.

Acque e percolato


Per quanto riguarda la metodologia di misurazione delle concentrazioni di inquinanti nelle acque e nel percolato si applicano i metodi IRSA-CNR o gli Standard Methods for the examination of Water and Waste Water. qualora non disponibili, si possono usare altri metodi di buona tecnica di laboratorio, quali i metodi UNI (nazionali), ISO (internazionali) o CEN (europei). In ogni caso deve essere indicato il metodo adottato.

Indice olfattometrico


L'indice olfattometrico viene determinato sulla superficie della discarica;

1. Prelievo del campione

Il campionamento di aeriforme si effettua direttamente sul terreno di copertura della discarica dopo un periodo di 30 giorni dalla data di spandimento del materiale sulla superficie e, trattandosi di area priva di flusso proprio, si adotta la tecnica del campionamento mediante cappa dinamica. La tecnica consiste nella simulazione, all'interno di una cappa opportunamente dimensionata, dell'azione di erosione eolica naturale su una superficie solida e quantificarne l'asportazione della massa odorigena. La strumentazione adottata e le modalità di campionamento sono di seguito riportate.



| | |
|--------------------|-----------------------|
| lunghezza | 100 cm |
| larghezza | 40 cm |
| altezza | 20 cm |
| superficie coperta | 0,4 m ² |
| volume | 0,0628 m ³ |



| | |
|--------------------|-----------------------|
| lunghezza | 100 cm |
| larghezza | 50 cm |
| altezza | 25 cm |
| superficie coperta | 0,5 m ² |
| volume | 0,0625 m ³ |

| | |
|-------------------------|----------|
| velocità aria entrante | 1600 l/h |
| flusso di campionamento | 0,5 m/s |

Caratteristiche indicative di una cappa dinamica

2. Analisi (olfattometria dinamica)

I campioni aeriformi, prelevati come indicato al precedente punto 1), sono inviati ad un olfattometro dinamico per la determinazione della concentrazione delle sostanze odorogene presenti. Ogni campione è sottoposto per tre cicli di test analitici a due panel diversi di annusatori, ciascuno composto da quattro annusatori per i quali sono state determinate le soglie olfattive personali rispetto ad un prefissato standard e la deviazione standard tra le risposte secondo la direttiva europea EN 13725.

I risultati sono espressi in unità olfattometriche per metro cubo di aria campionata (UO/m³), tenendo conto delle modalità di campionamento descritte al precedente punto 1).

NOTE

Avvertenza

Note redatte al solo fine di facilitare la lettura: restano invariati valore ed efficacia del regolamento e degli atti trascritti.

Nota all'articolo 1

- L'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10 dispone:

"Art. 11

(Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario)

1. In attesa della riforma della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente, con uno o più regolamenti sono dettate le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali e comunitarie:

- a) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
- b) decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);
- c) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai criteri e ai principi stabiliti dall'articolo 55, comma 2, della *legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*, intendendosi sostituiti i riferimenti alle disposizioni statali ivi richiamate con i riferimenti alle norme statali e comunitarie indicate dal comma 1 di quest'articolo, e fatto salvo quanto ulteriormente disposto da quest'articolo.

3. Le disposizioni regolamentari emanate per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 e del decreto legislativo n. 209 del 2003 garantiscono il rispetto dei criteri di riparto delle funzioni provinciali, comunali e comprensoriali previsti dalla parte III del *decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.* (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) con riferimento alle discariche e ai centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili. Le disposizioni regolamentari individuano anche le disposizioni legislative provinciali e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, o assunti d'intesa con lo Stato, che prevalgono sulla disciplina statale riguardante l'ubicazione delle discariche e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso.

4. In relazione alle peculiarità delle condizioni orografiche e ambientali del territorio provinciale, il regolamento adottato ai sensi del comma 1 per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 può, con riferimento alle discariche esistenti nonché alle nuove discariche per rifiuti inerti, derogare alle disposizioni del predetto decreto legislativo che regolano gli aspetti di carattere procedurale, i contenuti dell'autorizzazione e le prescrizioni di carattere tecnico e finanziario nonché dettare la disciplina transitoria applicabile per l'adeguamento delle discariche esistenti. Il regolamento di cui a questo comma assicura i requisiti tecnici e operativi nonché i livelli di protezione ambientale e di tutela della salute stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE.

5. Per favorire la corretta gestione dei rifiuti inerti prodotti dalla cittadinanza in modeste quantità, i comuni possono installare - anche all'interno dei centri di raccolta materiali - e gestire piattaforme o aree di deposito preliminare o di messa in riserva di rifiuti inerti, realizzate nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I rifiuti inerti sono periodicamente conferiti dal gestore agli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti inerti regolarmente autorizzati. Ai fini della localizzazione e dell'autorizzazione delle piattaforme e delle aree previste da questo comma si applica l'articolo 6, comma 2 e comma 3, secondo periodo, della *legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5* (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Nella gestione delle piattaforme o aree il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è compilato esclusivamente nella parte afferente lo scarico, in relazione all'avviamento dei rifiuti inerti a successivi impianti di recupero o di smaltimento.

6. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 1, lettera c), assicurano che la valutazione ambientale dei piani e dei programmi prevista dall'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE sia armonizzata, sotto l'aspetto procedurale, con la valutazione di incidenza prevista dall'articolo 9, e che le relative analisi tecniche e istruttorie siano svolte dall'autorità ambientale."

Note all'articolo 3

- L'articolo 64 del testo unico dispone:

"Art. 64

(Ripartizione delle competenze in materia di gestione dei rifiuti)

1. Le funzioni derivanti dal decreto legislativo n. 22 del 1997 sono esercitate dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dal medesimo decreto, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente parte III e dalle altre disposizioni legislative provinciali in vigore. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione o alla programmazione provinciale e di quelle riservate alla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3 della *legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7* (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della *legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3*.

2. All'approvazione del piano concernente la localizzazione delle discariche dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione - ivi compresi i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo - nonché dei centri di raccolta dei veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, provvedono i comprensori, sentiti i comuni interessati. I comprensori svolgono altresì gli altri compiti ad essi demandati dalla presente parte III.

3. I comuni provvedono inoltre all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle discariche e dei centri di cui al comma 2, nonché degli stoccaggi di rifiuti effettuati nei luoghi di produzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

4. L'approvazione dei progetti e i provvedimenti permissivi resi in osservanza della legislazione provinciale in materia di cave e miniere e dei piani da essa previsti tengono luogo di diritto delle approvazioni e delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997 per le discariche e per gli altri impianti, anche di recupero, ove ricorrono i presupposti per l'applicazione del medesimo decreto legislativo. A tal fine, le autorità e le strutture competenti in materia di cave e di miniere acquisiscono in fase istruttoria il parere dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che deve essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 della *legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.*"

- L'articolo 84 del testo unico dispone:

"Art. 84
(Autorizzazioni)

1. Sono soggette ad autorizzazioni le attività, le operazioni e gli impianti di gestione dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 22 del 1997, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo afferenti le iscrizioni, le comunicazioni e le procedure semplificate.

2. L'autorizzazione equivale ad approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti connessi con l'esercizio delle attività di cui al comma 1 e ne consente l'installazione e realizzazione.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo e dagli articoli 85 bis e 86 si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata dai capi IV e V del titolo I del decreto legislativo n. 22 del 1997, esclusa la disciplina della conferenza di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Sono altresì fatte salve le attribuzioni demandate ai comuni dal presente testo unico."

- L'articolo 86 del testo unico dispone:

"Art. 86
(Procedura e contenuto dell'autorizzazione)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 84 sono rilasciate entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla presente parte III, dal regolamento esecutivo e, in quanto applicabili, dalle normative statali. L'autorizzazione viene negata, con provvedimento motivato:

- a) se l'impresa, società o ente richiedente non dimostri di possedere, sulla base dei dati e della documentazione allegata alla domanda, la necessaria idoneità tecnico-economica;
- b) se il titolare, il legale rappresentante, il presidente, gli amministratori, anche se non soci, dell'impresa, società o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dal decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936. Ai predetti soggetti sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti dell'impresa, società o ente che, comunque qualificati, abbiano la responsabilità tecnica dell'esercizio dell'impianto e delle attività di smaltimento;
- c) quando la richiesta sia incompatibile con la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

2. Il provvedimento di autorizzazione, oltre a quanto altro stabilito dalle disposizioni di cui al comma precedente, deve indicare:

- a) la denominazione dell'ente o la ragione sociale dell'impresa, nonché la sede legale;
- b) il titolare o il legale rappresentante dell'ente o impresa, nonché il direttore tecnico ovvero il responsabile o i responsabili dell'esercizio degli impianti o delle attività di cui all'articolo 84;
- c) i tipi ed i quantitativi massimi dei rifiuti da smaltire;
- d) il termine di efficacia dell'autorizzazione medesima;
- e) le modalità, le condizioni e le prescrizioni cui l'ente o impresa deve attenersi;
- f) la localizzazione degli impianti e la delimitazione delle aree interessate;
- g) la dislocazione, all'interno degli impianti, dei recipienti, fissi e mobili, dei serbatoi e dei cumuli;
- h) l'individuazione dei mezzi tecnici da destinare all'esercizio dell'attività;
- i) la determinazione delle eventuali garanzie finanziarie che il richiedente è tenuto a fornire;
- l) la specificazione di eventuali obblighi di sistemazione finale e ripristino ambientale delle aree interessate dall'attività esercitata.

3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può sempre modificarla o integrarla ovvero sospenderne l'efficacia, per evitare danno a persone e a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si rende necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

4. Il soggetto autorizzato è tenuto:

- a) a comunicare all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del presidente, degli amministratori dell'impresa, società o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli impianti o nell'esercizio delle attività autorizzate;
- b) a comunicare tempestivamente all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione se nei confronti di uno dei soggetti indicati al comma 1, lettera b), e dal comma 2, lettera b), sia iniziata l'azione penale o sia proposta l'adozione di misure di sicurezza per l'ipotesi di reato prevista dalle leggi citate;
- c) omissis
- d) ad attenersi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorità;
- e) a non sospendere l'attività dell'impianto senza esserne preventivamente autorizzato.

5. L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, ove rilevi l'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 e di quelle stabilite dall'autorizzazione, diffida il soggetto inadempiente ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla sospensione dell'autorizzazione fino al termine massimo di sei mesi;
- b) alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente “.

- L'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002 dispone:

“Art. 16
(Regime autorizzatorio concernente la gestione dei rifiuti urbani)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 55, comma 3, della [legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1](#), le autorizzazioni alle attività, alle operazioni e agli impianti di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, riservate dalle norme provinciali vigenti alla competenza della Provincia, sono rilasciate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che vi provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del [testo unico](#).

2. In particolare, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente rilascia le autorizzazioni previste dal comma 1 in sostituzione dei provvedimenti autorizzatori contemplati dagli articoli 70, comma 4, 72, comma 5, e 75, comma 4, del [testo unico](#).

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche nelle conferenze di servizi indette ai sensi delle leggi provinciali vigenti, nonché nell'ambito della specifica procedura prevista dall'articolo 10 della [legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28](#) (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).

4. I progetti di sistemazione e di bonifica delle discariche esaurite di cui all'articolo 76 del [testo unico](#), che non ricadano nella disciplina afferente la bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 77 bis del medesimo [testo unico](#), sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 84 del [testo unico](#) e dell'articolo 28, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio). Il presente comma si applica in relazione ai progetti da approvare successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'originaria autorizzazione all'installazione ed esercizio della discarica non abbia regolato la messa in sicurezza, la chiusura dell'impianto e il ripristino del sito.

5. Restano ferme le attribuzioni riservate alla Giunta provinciale, al Presidente della Giunta provinciale e al sindaco dagli articoli 77 bis e, rispettivamente, 91 del [testo unico](#).

6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 6 ter, le autorizzazioni all'esercizio rilasciate in base alle disposizioni richiamate dal comma 2, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano valide fino alla loro scadenza, ove prevista, e comunque non oltre il termine di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono rinnovabili. A tal fine, deve essere presentata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, da parte dell'ente, soggetto o struttura interessati, apposita domanda di rinnovo dell'autorizzazione almeno novanta giorni prima della scadenza del biennio, in modo da assicurare la conclusione del procedimento prima della scadenza del predetto termine.

6 bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 6 bis, i comuni e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvedono, secondo le rispettive competenze stabilite dall'articolo 64 del [testo unico](#), agli adempimenti previsti dall'articolo 17, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003 entro il termine del 31 marzo 2004.”

- Il comma 6 bis dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002 recita:

“6 bis. L'autorizzazione integrata ambientale concernente le discariche per lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo è, in ogni caso, rilasciata nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e sostituisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 372 del 1999, l'autorizzazione prevista dall'articolo 84 del [testo unico](#). Nella prima applicazione del presente articolo e dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ha effetto anche di approvazione del piano di adeguamento e di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della discarica ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 36 del 2003, fermo restando che il termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. In caso di mancata approvazione dei piani di adeguamento si applica il comma 5 dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2003.”.

- Il comma 6 ter dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002 recita:

“6 ter. Le autorizzazioni all'esercizio delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani rilasciate antecedentemente al 27 marzo 2003, alla loro scadenza, ove prevista, sono prorogate di diritto fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 6 bis.”.

- L'articolo 17 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 91/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) dispone:

“Art. 17
(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 5. I gestori degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), del [DM 16 gennaio 2004, n. 44](#) del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che intendono conformarsi alle disposizioni di cui all'allegato II dello stesso decreto ministeriale e ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, presentano la relazione e il progetto di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 3, del [DM 16 gennaio 2004, n. 44](#) del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, contestualmente alla domanda di autorizzazione integrata am-

bientale nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 3. Nel caso in cui la relazione e il progetto di cui sopra siano stati già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto la loro valutazione è effettuata nell'ambito del procedimento integrato.

2. I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti di competenza statale, in conformità ai principi del presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti già muniti di valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la decisione definitiva in ordine all'autorizzazione integrata ambientale è rimessa al Consiglio dei Ministri.

3. Le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, tengono luogo, per gli impianti esistenti, delle corrispondenti linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, nelle more della loro approvazione. È facoltà del gestore di integrare la domanda già presentata a seguito della pubblicazione del pertinente decreto di cui all'articolo 4, comma 1. In tale caso il termine di cui all'articolo 5, comma 12, decorre dalla data di presentazione dell'integrazione.

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 9, comma 1, sono fatte salve le autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate, nonché le autorizzazioni uniche e quelle che ricomprendono per legge tutte le autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente alla data di rilascio dell'autorizzazione, rilasciate dal 10 novembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto. La stessa autorità che ha rilasciato l'autorizzazione verifica la necessità di procedere al riesame del provvedimento ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

5. Quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, non si applica al gestore di una attività industriale per la quale è prevista l'emanazione di un calendario ai sensi dell'articolo 5, comma 3, per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, fino al termine fissato nel calendario e nelle more della conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata entro tale termine."

- L'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/leg. del 2002 dispone:

"Art. 15
(Autorizzazione ambientale integrata)

1. L'autorizzazione ambientale integrata disciplinata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è rilasciata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente secondo quanto stabilito dal citato decreto legislativo e dal presente articolo.

2. I rinvii alla normativa statale contenuti nel decreto legislativo n. 372 del 1999 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ivi compreso il presente regolamento.

2 bis. Relativamente agli impianti esistenti come definiti dall'articolo 2, comma 1, numero 4), del decreto legislativo n. 372 del 1999, qualora i valori limite di emissione stabiliti dal *testo unico* non possano essere rispettati pur applicando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale fissa valori limite di emissione secondo quanto stabilito dalla normativa statale in vigore e nel rispetto delle altre condizioni previste dagli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.

3. Entro il 30 giugno 2002 l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione degli impianti esistenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 372 del 1999, curandone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3 bis. In attuazione dell'articolo 9 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47, il calendario previsto dal comma 3 può essere ridefinito in coerenza con la scadenza del 30 aprile 2005 stabilita dalla predetta norma statale, anche con riferimento alle domande di autorizzazione degli impianti esistenti già presentate fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del nuovo calendario come ridefinito ai sensi del presente comma.

3 ter. In relazione a quanto stabilito dal comma 3 bis, con riferimento alle domande di autorizzazione già presentate prima della data di entrata in vigore del presente comma, il termine di centocinquanta giorni previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 372 del 1999 per la conclusione del procedimento decorre dalle date rideterminate dal nuovo calendario; in tal caso per le stesse domande si dà comunicazione della nuova decorrenza del termine e restano validi gli adempimenti indicati all'articolo 4, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 372 del 1999.

4. Al rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede in conformità all'articolo 16 della *legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23*, invitando all'eventuale conferenza di servizi le strutture e le amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali per l'esercizio degli impianti. In tal caso si applica l'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 372 del 1999.

4 bis. In relazione alla complessità del procedimento di autorizzazione integrata ambientale e alla molteplicità delle materie da essa considerate, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente può, in presenza di motivate esigenze istruttorie, richiedere, anche più volte, al proponente informazioni e integrazioni alla domanda presentata, con gli effetti di cui all'articolo 3, comma 4, della *legge provinciale n. 23 del 1992*.

5. Fatte salve le competenze dello Stato, la Provincia e i comuni esercitano le funzioni regolate dal decreto legislativo n. 372 del 1999 secondo quanto stabilito dal medesimo decreto legislativo e dal presente articolo. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative, che sono introitate al bilancio della Provincia.

6. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999 si applicano inoltre le disposizioni dell'articolo 13, commi 2, 3 e 6, del presente regolamento.

6 bis. L'autorizzazione integrata ambientale concernente le discariche per lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo è, in ogni caso, rilasciata nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e sostituisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 372 del 1999, l'autorizzazione prevista dall'articolo 84 del *testo unico*. Nella prima applicazione del presente articolo e dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ha effetto anche di approvazione del piano di adeguamento e di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della discarica ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 36 del 2003, fermo restando che il termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. In caso di mancata approvazione dei piani di adeguamento si applica il comma 5 dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2003.

6 ter. Le autorizzazioni all'esercizio delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani rilasciate antecedentemente al 27 marzo 2003, alla loro scadenza, ove prevista, sono prorogate di diritto fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 6 bis.

7. Relativamente ai nuovi impianti, non compresi nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 4), del decreto legislativo n. 372 del 1999, nonché alle modifiche e ampliamenti di quelli esistenti, si applicano le disposizioni provinciali sulla valutazione dell'impatto ambientale, se ai sensi di queste disposizioni ne ricorrono i presupposti, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 372 del 1999."

- Il comma 3 dell'articolo 64 del testo unico recita:

"3. I comuni provvedono inoltre all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle discariche e dei centri di cui al comma 2, nonché degli stoccaggi di rifiuti effettuati nei luoghi di produzione di cui all'articolo 6, comma 1, lett. l) del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997 n. 389".

- L'articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 recita:

"Art. 2
(Impianti di discarica per rifiuti inerti)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti:

- a) i rifiuti elencati nella tabella 3 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, lettera e) della direttiva 1999/31/CE ed ai criteri di ammissibilità;
- b) i rifiuti inerti che soddisfano i seguenti requisiti:
sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 1 del presente decreto;
non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 2.

2. È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che:

- a) contengono o sono contaminati da sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura e d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi. Sono ammissibili i rifiuti contenenti le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al DM 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente, alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale;
- b) contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione superiore a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471 del 1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale;
- c) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg; fino al 16 luglio 2005 sono ammissibili i rifiuti contenenti PCB alle concentrazioni previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471 del 1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale;
- d) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 del presente decreto in concentrazioni superiori 0,0001 mg/kg;
- e) contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471 del 1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.

3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2 possono essere disposte dall'autorità competente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

Tabella 1

LIMITI DI CONCENTRAZIONE NELL'ELUATO PER L'ACCETTABILITÀ IN DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI

| Componente | L/S=10 l/kg |
|---------------|-------------|
| | mg/l |
| As | 0,05 |
| Ba | 2 |
| Cd | 0,004 |
| Cr | 0,05 |
| Cu | 0,2 |
| Hg | 0,001 |
| Mo | 0,05 |
| Ni | 0,04 |
| Pb | 0,05 |
| Sb | 0,006 |
| Se | 0,01 |
| Zn | 0,4 |
| Cloruri | 80 |
| Fluoruri | 1 |
| Solfati | 100 |
| Indice fenolo | 0,1 |
| DOC | 50 |
| TDS* | 400 |

* È possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

Tabella 2

**LIMITI DI ACCETTABILITÀ PER I COMPOSTI ORGANICI
IN DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI**

| Parametri | Valore mg/kg |
|------------------------------|-----------------|
| TOC* | 30000 * |
| BTEX | 6 |
| Olio minerale (da C10 a C40) | 500 ** |

* Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché si raggiunga il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).

** Fino al 16 luglio 2005 valgono i limiti per i parametri 91 e 92 previsti dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471 del 1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.

Tabella 3

**RIFIUTI INERTI PER I QUALI È CONSENTITO LO SMALTIMENTO
IN DISCARICA DI RIFIUTI INERTI SENZA
PREVENTIVA CARATTERIZZAZIONE**

| Codice | | | Descrizione | Restrizioni |
|--------|----|----|--|---|
| 01 | 04 | 13 | Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra | |
| 10 | 11 | 03 | Scarti di materiali in fibra a base di vetro | Solo se privi di leganti organici |
| 15 | 01 | 07 | Imballaggi in vetro | |
| 17 | 01 | 01 | Cemento | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione * |
| 17 | 01 | 02 | Mattoni | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione * |
| 17 | 01 | 03 | Mattonelle e ceramiche | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione * |
| 17 | 01 | 07 | Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione * |
| 17 | 02 | 02 | Vetro | |
| 17 | 05 | 04 | Terre e rocce | Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati |
| 17 | 09 | 04 | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione * |
| 19 | 12 | 05 | Vetro | |
| 20 | 01 | 02 | Vetro | Solamente vetro proveniente da raccolta differenziata |
| 20 | 02 | 02 | Terre e rocce | Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba |

* Rifiuti selezionati prodotti dalla costruzione e dalla demolizione: rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi di materiali (come metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc.). L'origine dei rifiuti deve essere nota.

Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

4. Quando si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perché se ne conosce l'origine), anche i rifiuti alla tabella 3 devono essere sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche eccetera in quantità tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da giustificare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti.

**FATTORI DI EQUIVALENZA PER LE DIOSSINE
E I DIBENZOFURANI (RIFERIMENTO 471)**

| | | Fattore di equivalenza |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2, 3, 7, 8 | Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) | 1 |
| 1, 2, 3, 7, 8 | Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) | 0,5 |
| 1, 2, 3, 4, 7, 8 | Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) | 0,1 |
| 1, 2, 3, 7, 8, 9 | Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) | 0,1 |
| 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) | 0,1 |
| 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) | 0,01 |
| | Octaclorodibenzodiossina (OCDD) | 0,001 |
| 2, 3, 7, 8 | Tetraclorodibenzofurano (TCDF) | 0,01 |
| 2, 3, 4, 7, 8 | Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) | 0,5 |
| 1, 2, 3, 7, 8 | Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) | 0,05 |
| 1, 2, 3, 4, 7, 8 | Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |
| 1, 2, 3, 7, 8, 9 | Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |
| 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |
| 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |
| 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) | 0,01 |
| 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 | Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) | 0,01 |
| | Octaclorodibenzofurano (OCDF) | 0,001 |

Nota all'articolo 4

- L'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003 dispone:

“Art. 5

(Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del *decreto legislativo n. 22 del 1997*, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:

- entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
- entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
- entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.

3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio.

4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.”

Note all'articolo 5

- L'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003 dispone:

“Art. 6

(Rifiuti non ammessi in discarica)

1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:

- rifiuti allo stato liquido;
- rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al *decreto legislativo n. 22 del 1997*;
- rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$;
- rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale $>5\%$;

- e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato al *decreto legislativo n. 22 del 1997* ed ai sensi del *DM 26 giugno 2000, n. 219* del Ministro dell'ambiente;
 - f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al *decreto legislativo n. 22 del 1997*;
 - g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del *decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174*, e per prodotti fitosanitari come definiti dal *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194*;
 - h) materiale specifico a rischio di cui al *DM 29 settembre 2000* del Ministro della sanità, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal *decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508*, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;
 - i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal *decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209*; in quantità superiore a 50 ppm;
 - l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;
 - m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;
 - n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;
 - o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;
 - p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dall'1.1.2007.
2. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7."

- L'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003 dispone:

"Art. 7
(Rifiuti ammessi in discarica)

1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

- a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani;
- b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
- c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.

5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome."

- L'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003 dispone:

"Art. 17
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate.

2. Fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 *decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994*, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:

- a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;
- b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
- c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.

4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.

5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).

6. Sono abrogati:

- a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 16 luglio 2005 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;

- b) il *decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141* del Ministro dell'ambiente;
 - c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma 2, del *decreto legislativo n. 22 del 1997*, e successive modificazioni;
 - d) l'articolo 6 del *decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994*.
7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.”

- Il comma 1 dell'articolo 74 del testo unico recita:
“1. Nelle discariche controllate e negli altri impianti adibiti allo smaltimento dei rifiuti urbani confluiscono anche altri rifiuti, diversi da quelli urbani, ma ad essi assimilabili per tipologia e composizione o comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi.”
- Il comma 2 dell'articolo 74 del testo unico recita:
“2. A tal fine la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco di rifiuti diversi da quelli solidi urbani suscettibili di smaltimento nelle discariche e negli impianti di cui al comma 1.”
- Il comma 3 dell'articolo 74 del testo unico recita:
“3. Lo smaltimento nelle discariche e negli impianti predetti di rifiuti diversi da quelli solidi urbani non compresi nel predetto elenco è subordinato ad autorizzazione della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.”

Note all'articolo 6

- Il comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 recita:
“3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.”
- Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2003 recita:
“5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del *decreto legislativo n. 22 del 1997*, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento n. 761/01/CE, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni 8 anni.”
- Per gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/leg. del 2002 si veda la nota all'articolo 3.

Note all'articolo 7

- Per l'articolo 15 comma 6 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002 si veda la nota all'articolo 3.
- Il comma 6 bis dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002 recita:
“6 bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 6 bis, i comuni e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvedono, secondo le rispettive competenze stabilite dall'articolo 64 del *testo unico*, agli adempimenti previsti dall'articolo 17, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003 entro il termine del 31 marzo 2004.”

Nota all'articolo 8

- Il comma 3 dell'articolo 70 del testo unico recita:
“3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, il comprensorio adotta, entro novanta giorni dalla data di attivazione della rispettiva discarica controllata, un apposito capitolato di gestione, soggetto ad approvazione preventiva della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante le principali indicazioni e modalità per la conduzione tecnica, per l'approntamento e per lo sviluppo della discarica, avuto riguardo alle esigenze di salvaguardia ambientale, di sicurezza e stabilità della piattaforma e di tutela della salute pubblica. Per le discariche controllate esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, gli enti gestori provvedono a tali adempimenti entro novanta giorni dalla medesima data.”

Note all'articolo 9

- L'articolo 66 del testo unico dispone:

“Art. 66
(Stralci ed aggiornamenti)

1. In relazione al diverso stato di avanzamento delle indagini e degli studi, nonché in riferimento a particolari esigenze di tutela dell'ambiente o di soddisfacimento dei fabbisogni di smaltimento dei rifiuti, possono essere predisposti e approvati piani-stralcio, contenenti tutti gli elementi del piano di smaltimento, riferiti a singole tipologie di rifiuti.

2. I piani di smaltimento e gli eventuali piani-stralcio hanno vigore a tempo indeterminato e possono essere modificati in tutto o in parte in ogni tempo, quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di migliorarli od integrarli.

3. Per l'approvazione dei piani-stralcio e degli aggiornamenti si osserva lo stesso procedimento previsto per i piani di smaltimento dei rifiuti.

3 bis. In attesa dell'individuazione delle aree o delle zone ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere b) e c), e comma 5 bis, la localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti, se non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, è effettuata dalla Giunta provinciale in osservanza delle procedure stabilite dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 bis. È fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 67 bis, commi 8, 8 bis e 9.

3 ter. La localizzazione di cui al comma 3 bis ha ad oggetto gli impianti, pubblici o privati, contemplati dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai relativi piani stralcio o comunque rispondenti ai criteri e agli indirizzi attuativi del piano medesimo.

3 quater. omissis

3 quinquies. L'individuazione delle aree da destinare alla localizzazione degli impianti di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti viene effettuata, ai sensi dell'articolo 65 e del presente articolo, anche su richiesta dei soggetti pubblici o privati interessati, nell'obiettivo di assicurare una gestione integrata dei rifiuti.

3 sexies. Le disposizioni di cui al comma 3 bis si applicano anche in relazione al piano comprensoriale previsto dall'articolo 64, comma 2, intendendosi sostituita la Giunta provinciale con la giunta comprensoriale. Al provvedimento comprensoriale di localizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1.

3 septies. Ai provvedimenti di localizzazione assunti ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1 “.

- L'articolo 67 bis del testo unico dispone:

“Art. 67 bis

(Localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti)

1. Fatto salvo quanto previsto in materia dall'articolo 6 della [legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5](#), la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, o dai relativi piani stralcio, è effettuata con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri di cui all'articolo 65, commi 1, lettera b), e 5 bis.

2. La proposta di localizzazione dell'impianto ai sensi del comma 1, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano, è trasmessa al comune territorialmente interessato, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al servizio urbanistica e tutela del paesaggio, per l'acquisizione - entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione - dei loro pareri. La proposta è affissa per la durata di trenta giorni all'albo del comune territorialmente interessato. Chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni all'amministrazione proponente.

3. Decorsi i termini stabiliti dal comma 2 la Giunta provinciale, su proposta del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, adotta il provvedimento definitivo di localizzazione dell'impianto, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute.

4. La localizzazione delle discariche per rifiuti inerti e dei centri di raccolta e rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e delle loro parti, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano di cui all'articolo 64, comma 2, è effettuata con deliberazione della giunta comprensoriale. A tal fine si osservano le procedure stabilite dai commi 2 e 3, intendendosi sostituita la Giunta provinciale con la giunta comprensoriale.

5. Fatte salve le norme di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, gli impianti e le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, sono realizzati e installati in conformità alle destinazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, o dagli altri piani settoriali equivalenti, che regolano la localizzazione di impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e di servizi o di lavorazioni accessorie all'attività agricola, e in conformità ai criteri di cui all'articolo 65, commi 1, lettera c), e 5 bis.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, gli impianti e le attività di gestione dei rifiuti ivi previsti si considerano a tutti gli effetti impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e servizi e, ove ne ricorrano le condizioni, lavorazioni accessorie all'attività agricola. Conseguentemente tali impianti e attività si considerano conformi alle previsioni urbanistiche, anche se lo strumento urbanistico non prevede espressamente o esclude la gestione dei rifiuti. Alternativamente a quanto stabilito dall'articolo 5 della [legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6](#) (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella Provincia Autonoma di Trento), la localizzazione, nelle aree delimitate dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'articolo 2 della [legge provinciale n. 6 del 1980](#), di impianti e attività destinati alla gestione di rifiuti speciali può essere effettuata dalla Giunta provinciale osservando le procedure stabilite dai commi 2 e 3 del presente articolo, acquisito il parere del servizio minerario.

7. La localizzazione di discariche, escluse quelle previste dal comma 4, di impianti di incenerimento di qualsiasi natura, esclusi quelli che trattano rifiuti speciali non pericolosi con capacità complessiva fino a 10 t/giorno, e di impianti di trattamento chimico di rifiuti speciali, anche pericolosi, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, è effettuata dalla Giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri di cui all'articolo 65, commi 1, lettera c), e 5 bis, e in osservanza delle norme procedurali di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

8. La disciplina sulla localizzazione mediante i piani di cui all'articolo 65 e i procedimenti di cui al presente articolo non si applica agli impianti e alle attività di recupero o di autosmaltimento dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di autorizzazione di cui alla normativa statale e di cui all'articolo 63 ter, ad esclusione degli impianti che si basano sul trattamento termico e chimico, nonché degli impianti che trattano rifiuti urbani soggetti a regime di privativa comunale. Tuttavia, nel quadro delle disposizioni stabilite dal presente comma e dal comma 9, gli impianti e le attività privati di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità dai rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata, autorizzati mediante procedura semplificata, possono trattare i predetti rifiuti urbani, subordinatamente all'affidamento, secondo la vigente normativa in materia di contratti, delle relative operazioni di riciclaggio e recupero da parte degli enti locali competenti. Il trattamento nei medesimi impianti di rifiuti urbani provenienti dal territorio extraprovinciale è subordinato a specifica autorizzazione della Giunta provinciale per i fini di cui all'articolo 22, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 22 del 1997.

8 bis. Il primo periodo del comma 8 e il comma 9 si applicano anche con riferimento alle attività di recupero dei rifiuti indicate alle lettere R10, R11, R13 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22 del 1997 sottoposte ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 84 della presente parte III, per gli effetti degli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). In relazione a quanto stabilito dai commi 8 e 9 l'approvazione del progetto, prevista per l'esercizio delle attività di recupero ambientale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, è sostituita dal provvedimento a carattere urbanistico o, comunque, dal provvedimento amministrativo finale che consente l'installazione dell'attività di recupero ambientale.

9. Gli impianti e le attività di cui al comma 8 sono realizzati e installati in conformità alle destinazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, o dai piani settoriali equivalenti, che regolano la localizzazione di impianti o attività di produzione e trasformazione di beni e di servizi o di lavorazioni accessorie all'attività agricola.

10. L'individuazione delle aree da destinare alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sia nell'ambito dei piani di cui all'articolo 65, sia mediante i procedimenti di cui al presente articolo, è effettuata anche su richiesta dei soggetti pubblici o privati interessati, al fine di assicurare una gestione integrata dei rifiuti e secondo criteri di autosufficienza su scala provinciale.

11. Alla conclusione della vita tecnica degli impianti di gestione dei rifiuti o delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito o al completamento della gestione successiva alla chiusura dell'impianto il comune determina, nell'ambito del piano regolatore generale, la destinazione urbanistica del sito, prescindendo dalla scadenza biennale prevista dall'articolo 42, comma 2, della [legge provinciale n. 22 del 1991](#).

11 bis. Ai provvedimenti di localizzazione assunti ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 67, comma 1.”

- L'articolo 6 della legge provinciale n. 5 del 1998 dispone:

“Art. 6

(Procedure di localizzazione e di autorizzazione)

1. Per la localizzazione dei centri di raccolta zonale, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, si osserva la normativa provinciale sulla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

2. I comuni possono procedere alla localizzazione di piattaforme, di centri e di altre infrastrutture d'interesse locale, sia comunale che sovracomunale, all'infuori delle previsioni e dei criteri del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, funzionali alla raccolta - anche differenziata - dei rifiuti urbani e al compostaggio, nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio. L'individuazione delle relative aree è effettuata in osservanza delle procedure stabilite dalla normativa provinciale sulla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, intendendosi sostituita la Giunta provinciale con il competente organo del comune territorialmente interessato.

3. I centri di raccolta zonale previsti dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti sono autorizzati dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 84 del [decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987](#), come modificato dagli articoli 57 e 59 della [legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10](#). Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 2 sono autorizzati dai comuni ai sensi dell'articolo 84 del [decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987](#).

4. I progetti dei centri e degli impianti di cui al presente articolo non sono sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza provinciale.

5. I soggetti di cui all'articolo 3 o i connessi enti gestori possono provvedere alla gestione dei centri di raccolta zonale, ivi compresi quelli realizzati ai sensi dell'articolo 12, nonché degli altri impianti e infrastrutture di cui al comma 2, anche applicando l'articolo 7, comma 1, della [legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32](#) (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale). In tal caso i programmi o le convenzioni previsti dalla [legge provinciale n. 32 del 1990](#), come da ultimo modificata dalla [legge provinciale 8 maggio 1995, n. 6](#), determinano la misura del concorso finanziario a carico dei soggetti di cui all'articolo 3.”

- L'articolo 76 del testo unico dispone:

“Art. 76

(Bonifica delle discariche esaurite)

1. In connessione con l'attivazione delle discariche controllate e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi della presente parte III e comunque in relazione ai bacini territoriali già serviti da impianti di smaltimento di rifiuti urbani, il servizio opere igienico-sanitarie elabora un piano, anche articolato in stralci per singoli bacini comprensoriali, relativo alle discariche da bonificare, indicando per ciascuna di esse le opere da effettuare, i relativi costi e i tempi di realizzazione previsti, che comunque dovranno essere i più brevi possibili, in relazione alle necessità di tutela ambientale e sanitaria.

2. Il piano per la bonifica delle discariche è approvato dalla Giunta provinciale ed è realizzato mediante assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio della Provincia. In relazione all'esaurimento delle discariche, il piano è aggiornato, anche mediante piani-stralcio, osservando il procedimento previsto dal presente articolo.

3. Ai fini dell'esecuzione delle opere di sistemazione e bonifica delle discariche, il Presidente della Giunta provinciale può autorizzare l'occupazione temporanea delle aree nelle forme e con le procedure stabilite dall'articolo 27 della [legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31](#) e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva la facoltà per la Giunta di procurarsi la disponibilità delle aree stesse per il periodo di tempo necessario mediante contratto di diritto privato.

4. Il piano ed i piani-stralcio di bonifica possono essere sostituiti con appositi progetti contenuti nel programma di sviluppo provinciale e nei relativi aggiornamenti

4 bis. L'articolo 18, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 si applica anche in relazione agli interventi di bonifica delle discariche approvati e realizzati, prima del 16 dicembre 1999, in esecuzione dei piani di bonifica delle discariche esaurite previsti dal presente articolo.

4 ter. Il servizio opere igienico-sanitarie e gli enti delegati alla realizzazione delle bonifiche di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative ai predetti interventi. L'agenzia inserisce tali dati nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999.

4 quater. Qualora, a seguito di controllo, venga accertato che dai siti di cui al comma 4 bis scaturiscano inquinamenti che - anche sulla base di analisi di rischio - possano determinare pericoli per la salute pubblica, il servizio opere igienico-sanitarie realizza le occorrenti misure di messa in sicurezza o di bonifica, aggiornando il piano di cui al comma 2. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale o nell'ambito del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti possono essere definiti criteri e indicazioni metodologiche per l'esecuzione dell'analisi di rischio.”

- Il comma 4 bis dell'articolo 76 del testo unico recita:

“4 bis. L'articolo 18, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 si applica anche in relazione agli interventi di bonifica delle discariche approvati e realizzati, prima del 16 dicembre 1999, in esecuzione dei piani di bonifica delle discariche esaurite previsti dal presente articolo.”

Note all'articolo 11

- L'articolo 88 del testo unico dispone:

“Art. 88
(Garanzie finanziarie)

1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 84, comma 1, nei casi stabiliti ai sensi del comma 3 del presente articolo, è subordinato alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore dell'ente che rilascia l'autorizzazione, a copertura della spesa per la bonifica ed il ripristino delle aree interessate, delle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento esercitata. In particolare, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, ove sia positivamente conclusa l'istruttoria entro i termini di cui all'articolo 86, comunica al richiedente l'importo della garanzia finanziaria occorrente per il rilascio dell'autorizzazione; quest'ultima potrà essere accordata ad avvenuta presentazione da parte del richiedente medesimo di idonea certificazione o attestazione dell'avvenuta costituzione della garanzia nelle forme di cui al comma 2.

2. La garanzia finanziaria sarà costituita in una delle seguenti forme, a scelta del richiedente:

- a) versamento in numerario presso la tesoreria comunale o della Provincia;
- b) deposito di titoli di stato presso la stessa tesoreria;
- c) presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore della Provincia e, rispettivamente del comune, rilasciato da istituti bancari o assicurativi.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i casi in cui si applica la disciplina di cui al comma 1, nonché l'importo e la durata della garanzia finanziaria. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i casi nei quali è fatto obbligo di nominare un tecnico responsabile della gestione dei rifiuti e sono determinati i requisiti e le modalità di nomina del tecnico stesso.

4. omissis

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la garanzia finanziaria prevista dai provvedimenti autorizzativi, che sono compresi e sostituiti ai sensi dell'articolo 10 della [legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28](#) o che sono emanati nell'ambito delle conferenze di servizio previste dalle leggi vigenti, viene presentata entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto finale.”

- L'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003 dispone:

“Art. 14
(Garanzie finanziarie)

1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.

2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.

3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente:

- a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;
- b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della [legge 10 giugno 1982, n. 348](#), e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.

5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.

6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.

7. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorché le regioni e gli enti di cui all'articolo 2 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all'articolo 15.”

Note all'articolo 12

- L'articolo 10 della direttiva 1999/31/CE dispone:

“Art. 10
(Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)

Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della [direttiva 90/313/CEE](#) del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni necessarie in materia di costi.”

- L'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2003 dispone:

“Art. 15
(Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)

Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato dall'art. 10 comma 1, lettera i).”.

- L'articolo 70 del testo unico dispone:

“Art. 70
(Gestione delle discariche per rifiuti urbani)

1. Alla gestione delle discariche controllate adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e delle stazioni di trasferimento provvedono i comprensori nei quali esse sono rispettivamente ubicate, nell'osservanza delle disposizioni fissate nel piano di smaltimento e nel progetto esecutivo, nonché delle altre eventuali prescrizioni stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale con la quale viene disposta la data e le eventuali modalità di entrata in esercizio di ciascuna discarica o stazione di trasferimento.

1 bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71 bis e 76, gli enti gestori provvedono alla manutenzione delle discariche di cui al comma 1, una volta esaurite e bonificate, fino alla loro completa innocuizzazione, nonché alla gestione degli impianti ad esse pertinenti. I relativi oneri sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dall'articolo 71.

2. I mezzi meccanici necessari per la gestione delle discariche di cui al comma 1 sono trasferiti gratuitamente in proprietà dalla Provincia ai comprensori interessati. I comprensori provvedono alla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici, al loro periodico rinnovo e sostituzione e a tutte le altre spese, ivi comprese quelle di personale e per i materiali di consumo, occorrenti per la gestione delle discariche.

3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, il comprensorio adotta, entro novanta giorni dalla data di attivazione della rispettiva discarica controllata, un apposito capitolato di gestione, soggetto ad approvazione preventiva della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante le principali indicazioni e modalità per la conduzione tecnica, per l'approntamento e per lo sviluppo della discarica, avuto riguardo alle esigenze di salvaguardia ambientale, di sicurezza e stabilità della piattaforma e di tutela della salute pubblica. Per le discariche controllate esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, gli enti gestori provvedono a tali adempimenti entro novanta giorni dalla medesima data.

4. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1, con la quale viene disposta l'entrata in esercizio delle discariche di prima categoria o delle stazioni di trasferimento, ovvero il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 2, comportano altresì di diritto le approvazioni e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997 nei confronti dei comprensori, dei comuni o loro consorzi e rispettive aziende speciali. Si considerano parimenti autorizzati per effetto della presente legge le discariche, le stazioni di trasferimento e i centri di compostaggio per i rifiuti urbani e assimilabili per i quali la Giunta provinciale abbia disposto l'entrata in esercizio antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero che siano stati realizzati sulla base di provvedimenti permissivi o d'urgenza ai sensi del presente testo unico.”.

- L'articolo 71 del testo unico dispone:

“Art. 71
(Oneri di gestione)

1. I comprensori provvedono alle spese per la gestione delle discariche controllate e delle stazioni di trasferimento nonché alle spese per il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi meccanici mediante rivalsa dei relativi oneri sui comuni serviti. La rivalsa è effettuata determinando all'inizio di ogni anno l'ammontare presunto delle predette spese, al netto dei proventi di cui all'articolo 74, ripartito fra i comuni conferenti in ragione dei quantitativi dei rifiuti urbani conferiti, salvo conguaglio da determinarsi alla fine di ogni esercizio con riferimento alle spese e ai proventi effettivi.

2. I comprensori determinano le modalità di riscossione delle entrate di cui al presente articolo.”.

- L'articolo 71 bis del testo unico dispone:

“Art. 71 bis
(Recupero degli oneri di costruzione delle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani)

1. A decorrere dall'anno 1999, i comuni o i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani provvedono al recupero delle spese di investimento sostenute dalla Provincia per la realizzazione delle discariche adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compresi i relativi interventi di bonifica, in ragione dei quantitativi di rifiuti conferiti e in misura differenziata in rapporto all'impatto ambientale degli impianti.

2. A tal fine e tenuto conto di eventuali entrate derivanti da tributi speciali disciplinati dalle leggi statali, la Giunta provinciale determina e aggiorna annualmente la misura e le modalità di recupero delle somme di cui al comma 1, in relazione all'ammortamento complessivo delle discariche in esercizio nel territorio provinciale, rapportandolo a metro cubo in ragione del volume complessivo delle predette discariche. Le spese di bonifica che saranno sostenute a partire dall'anno 1997 sono suddivise in quote di ammortamento corrispondenti alla durata tecnica della discarica bonificata e sono recuperate in ragione dei quantitativi di rifiuti urbani prodotti in ciascun comune a far tempo dalla medesima data. Ai fini della determinazione delle somme di ammortamento da recuperare il periodo di ammortamento può essere aumentato fino al cinquanta per cento della durata tecnica.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si assume che un metro cubo di volume della discarica corrisponda a una tonnellata di rifiuti urbani stoccati. Ove il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sia svolto su scala sovracomunale, i quantitativi di rifiuti conferiti da ciascun comune alla discarica possono essere determinati sulla base di appropriate misurazioni a campione effettuate dall'ente gestore del servizio medesimo.

4. Sono fatti salvi i recuperi previsti dall'articolo 74, comma 6.

5. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono destinate dagli enti di cui al comma 1 alla realizzazione di iniziative dirette alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata e al recupero degli stessi, ivi compresa l'installazione di piattaforme di compostaggio e di centri di raccolta, in coerenza con le indicazioni del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e con le disposizioni stabilite dalla legislazione provinciale concernente la raccolta differenziata dei rifiuti.”.

- L'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 dispone:

“Art. 8
(Costi di gestione dei rifiuti urbani)

1. Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 intendendosi sostituiti gli organi statali indicati al comma 5 del predetto articolo con la Giunta provinciale.

1 bis. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è applicata e riscossa dai comuni. Nel caso in cui la gestione dei rifiuti urbani sia affidata integralmente ad altri enti pubblici o aziende speciali o società ad influenza dominante comunale, la tariffa è applicata e riscossa dagli enti, aziende o società medesimi.

1 ter. I comuni possono demandare, mediante convenzione, l'applicazione e la riscossione della tariffa di cui al comma 1 bis agli enti, aziende e società ivi previste, a condizione che ai predetti enti, aziende e società venga assegnato il servizio di gestione dei rifiuti urbani e sugli stessi ricada ogni onere connesso all'organizzazione del servizio, ancorché effettuato avvalendosi, in tutto o in parte, di altri soggetti, degli stessi enti locali o di impianti di titolarità di terzi.

2. Alla copertura dei costi per attività o iniziative previste dalla presente legge, non rientranti nelle componenti tariffarie previste dalle norme richiamate al comma 1, gli enti locali provvedono mediante utilizzo delle risorse loro trasferite ai sensi delle norme in materia di finanza locale.”.

- Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003 recita:

“5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).”.

- L'articolo 77 del testo unico dispone:

“Art. 77
(Chiusura e bonifica delle discariche non controllate)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 76, i sindaci dispongono, con ordinanza, la chiusura delle discariche non controllate o abusive e l'esecuzione delle bonifiche necessarie.

1 bis. Qualora, in sede di progettazione o di esecuzione di opere pubbliche o private, sia rilevata nell'area di intervento la presenza di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, esclusi i rifiuti pericolosi, realizzati prima del 16 dicembre 1999, l'amministrazione o il soggetto interessato o il relativo appaltatore provvede, per le finalità di bonifica del comma 1, con le seguenti modalità:

- a) ove il sito, in base alla sua destinazione, risulti inquinato ai sensi dell'articolo 77 bis, è attivato il procedimento volontario di bonifica di cui al comma 10 septies del medesimo articolo, privilegiando, per quanto tecnicamente possibile, forme di bonifica con messa in sicurezza permanente. In tal caso, l'opera pubblica o privata è realizzata entro i limiti e con le modalità stabilite dall'atto di approvazione del progetto definitivo di bonifica. Si prescinde nel medesimo caso dal termine quinquennale per la certificazione previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, nonché - nell'ipotesi di opera pubblica - dalla prestazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 10, comma 9, del medesimo decreto;
- b) ove non ricorrano le condizioni di contaminazione del sito di cui alla lettera a), devono essere privilegiati interventi di messa in sicurezza dei rifiuti all'interno dell'areale complessivo in cui gli stessi sono rinvenuti, anche ricorrendo a tecniche che implicino la movimentazione, la ricollocazione, il trattamento, la separazione e il riutilizzo degli stessi, in modo da assecondare la realizzazione dell'opera pubblica o privata. In ogni caso l'intervento di messa in sicurezza deve assicurare che non si determinino successivamente situazioni di inquinamento.

1 ter. Il progetto e le operazioni di messa in sicurezza di cui al comma 1 bis, lettera b), sono autorizzati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) l'autorizzazione dell'agenzia tiene luogo di ogni altro provvedimento di approvazione e di autorizzazione contemplato dal decreto legislativo n. 22 del 1997;
- b) l'impresa che esegue le operazioni di messa in sicurezza deve operare sotto la direzione di un responsabile tecnico che presenti adeguata qualificazione professionale, risultante da idoneo titolo di studio e dall'esperienza maturata in materia di gestione dei rifiuti o di bonifica di siti;
- c) per l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza si prescinde dalla prestazione di garanzie finanziarie, nonché dagli adempimenti previsti dagli articoli 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, tranne che per i rifiuti allontanati dal sito;
- d) l'agenzia determina le modalità di controllo e certificazione a carico del proponente e include, a titolo ricognitivo, l'area oggetto di messa in sicurezza nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999.

1 quater. Independentemente dalle sanzioni penali e amministrative e dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e per altre forme di smaltimento dei rifiuti, l'ordinanza di cui al comma 1 può disporre il ricorso alle misure e alle procedure previste dai commi 1 bis e 1 ter, qualora siano accertate discariche o comunque significativi stoccaggi abusivi o incontrollati di rifiuti non pericolosi, costituiti da rifiuti inerti o da materiali di scavo, in misura almeno del 70 per cento del volume, ovvero da rifiuti mineralizzati, realizzati antecedentemente al 16 dicembre 1999.

2. Ove gli interessati non si uniformino all'ordinanza ovvero non ne rispettino le prescrizioni, il sindaco, anche su segnalazione del servizio protezione ambiente, dispone l'esecuzione d'ufficio, con diritto di rivalsa. Parimenti il sindaco provvede d'ufficio nei casi di pericolo o di danno aventi carattere di somma urgenza, nonché qualora il trasgressore non sia conosciuto, salvi gli accertamenti necessari per la sua individuazione.

3. Al recupero delle relative spese si provvede secondo le procedure di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

4. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere finanziamenti fino al limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dei comuni i quali provvedono d'ufficio ai lavori di bonifica di discariche non controllate o abusive. Con la deliberazione di concessione del finanziamento sono altresì determinate le modalità della sua erogazione.

5. Alla domanda di finanziamento devono essere allegati:

- a) copia dell'ordinanza che ha disposto l'esecuzione dei lavori;
- b) copia del progetto e del preventivo di massima dei lavori medesimi;
- c) l'impegno del comune di procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti di chiunque possa aver concorso a causare il danno ambientale o sia tenuto allo smaltimento dei rifiuti, ivi compresi, ove obbligati, il proprietario dell'area e chiunque ne abbia avuto la disponibilità all'epoca in cui è avvenuta l'immissione o il deposito dei rifiuti, nonché il produttore dei rifiuti.

6. I finanziamenti sono restituiti alla Provincia, senza interessi, quando il comune abbia recuperato le spese dai soggetti a cui carico esse sono poste, per l'importo effettivamente recuperato.”.

- L'articolo 90 del testo unico dispone:

“Art. 90
(Divieto di abbandono dei rifiuti)

1. Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli secondo le modalità previste dalla presente parte III.

2. Fatta salva la disciplina degli scarichi prevista dalla parte I e dalla parte II, è vietato abbandonare, scaricare o depositare rifiuti di qualsiasi genere, solidi o liquidi, su aree pubbliche o private, nonché nei corpi d'acqua, naturali o artificiali, negli stagni e nelle zone umide. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della *legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18* e successive modificazioni e dalle altre norme in vigore concernenti la tutela del demanio idrico.

3. In caso di violazione di detto obbligo, il sindaco notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi di raccolta o di trattamento o di stoccaggio, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere. In caso di inosservanza dell'ordine da parte del destinatario il sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del destinatario.

4. Nel caso di interventi particolarmente onerosi, si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 77.

5. Qualora il sindaco non vi provveda, spetta alla Giunta provinciale disporre in via sostitutiva. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 91.”.

Nota all'articolo 13

- Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002 recita:

“4. I progetti di sistemazione e di bonifica delle discariche esaurite di cui all'articolo 76 del *testo unico*, che non ricadano nella disciplina afferente la bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 77 bis del medesimo *testo unico*, sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 84 del *testo unico* e dell'articolo 28, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio). Il presente comma si applica in relazione ai progetti da approvare successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'originaria autorizzazione all'installazione ed esercizio della discarica non abbia regolato la messa in sicurezza, la chiusura dell'impianto e il ripristino del sito.”.

Note all'allegato A

- L'articolo 65 del testo unico dispone:

“Art. 65
(Piani di smaltimento dei rifiuti)

1. Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 64, comma 1, deve contenere:

- a) una relazione tecnico-illustrativa nella quale sono indicati: i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire, i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità; la dimensione del bacino di utenza; i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché le gradualità di adeguamento dei servizi esistenti;
- b) l'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani o l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla localizzazione dei predetti impianti, fatto salvo quanto stabilito in materia dall'articolo 6 della *legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5*;
- c) l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo principi di compatibilità generale con le indicazioni e le previsioni del piano urbanistico provinciale e degli strumenti urbanistici ad esso subordinati;
- d) i criteri di massima e le norme tecniche per la progettazione, installazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- e) l'individuazione della viabilità di accesso con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti urbani;
- f) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato e in scala opportuna al fine di evidenziare i contenuti del piano;
- f bis) ogni altro contenuto recato dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. Il piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 64, comma 2, deve contenere i pertinenti elementi di cui al comma 1, in coerenza con il piano provinciale.

3. La proposta di piano provinciale di smaltimento dei rifiuti è trasmessa ai comprensori e ai comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine il piano è approvato dalla Giunta provinciale.

4. La proposta di piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti è trasmessa ai comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine il piano è approvato dall'assemblea comprensoriale.

5. Sono fatti salvi i piani-stralcio, i piani di utilizzo e gli interventi posti in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della [legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29](#) e successive modificazioni.

5 bis. In attesa dell'aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, la Giunta provinciale può provvedere, con apposite deliberazioni, all'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone di cui al comma 1, lettere b) e c), sentiti la rappresentanza unitaria dei comuni, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e il servizio urbanistica e tutela del paesaggio. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.”.

- Per gli articoli 66 e 67 bis del testo unico si veda la nota all'articolo 9.
- La legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 reca “Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico”.
- L'articolo 9 della legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10 dispone:

“Art. 9

(Attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

1. Quest'articolo detta la disciplina per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, di seguito indicata "direttiva 92/43/CEE", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Per quanto non previsto da quest'articolo, trovano applicazione le definizioni e le disposizioni stabilite dalla direttiva 92/43/CEE.

2. La disciplina stabilita dal presente articolo si applica ai siti e alle zone, ricadenti nel territorio provinciale, elencati ed individuati da:

- a) la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE;
- b) le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale in applicazione dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della [legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24](#) (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia);
- c) le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale ai sensi dei commi 3 e 4 di quest'articolo nonché del comma 7 dell'articolo 10.

3. La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui al comma 7, designa i siti di importanza comunitaria di cui al comma 2, lettera a), come zone speciali di conservazione (ZSC) a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), la Giunta provinciale, con apposite deliberazioni, individua le zone di protezione speciale (ZPS) previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dall'articolo 5 della [legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14](#) (Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). Le ZPS possono anche coincidere con le ZSC o, comunque, con i siti di importanza comunitaria.

5. Le misure di conservazione delle ZSC e ZPS sono adottate e assicurate, secondo quanto disposto rispettivamente dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE:

- a) dagli enti di gestione dei parchi provinciali disciplinati dalla [legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18](#) (Ordinamento dei parchi naturali), nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla medesima legge, qualora le zone ricadano all'interno dei parchi stessi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);
- b) dalla Giunta provinciale, secondo le procedure previste dall'articolo 5 della [legge provinciale n. 14 del 1986](#):
 - 1) per le zone che coincidono con i biotopi di interesse provinciale, anche se localizzati all'interno dei parchi naturali provinciali;
 - 2) per ogni altra zona che ricade all'esterno della superficie dei parchi naturali provinciali.

6. Per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalla [legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22](#) (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico).

7. Il corpo forestale provinciale, gli enti di gestione dei parchi provinciali e i custodi forestali dei comuni o loro consorzi svolgono attività di sorveglianza sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat previsti dal presente articolo, con particolare attenzione a quelli prioritari. Il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura svolge, ai medesimi fini, attività di monitoraggio, di studio e di proposta. Sono fatte salve le competenze del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio.

8. La valutazione di incidenza dei piani secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE è effettuata dall'autorità competente in via principale all'adozione del provvedimento di approvazione del piano, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura. La valutazione di incidenza dei piani è ricompresa nella valutazione strategica, in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 11, comma 6.

9. La valutazione di incidenza dei progetti secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE:

- a) è ricompresa nella valutazione d'impatto ambientale o nel provvedimento di verifica regolati dalla [legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28](#) (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), e dal relativo regolamento di esecuzione, con riferimento ai progetti assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale o a procedura di verifica, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura;
- b) è effettuata dal servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura - sentiti gli enti di gestione dei parchi provinciali o del Parco nazionale dello Stelvio, qualora territorialmente interessati - con riferimento ai progetti, diversi da quelli indicati alla lettera a), che interessino in tutto o in parte siti o zone ricadenti nei parchi naturali provinciali o nel Parco nazionale dello Stelvio o nei biotopi di interesse provinciale o nelle riserve naturali;
- c) è effettuata, in tutti gli altri casi, dall'autorità competente all'adozione del provvedimento urbanistico-edilizio o, comunque, del provvedimento amministrativo finale che consente la realizzazione del progetto, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura, anche nell'ambito delle conferenze di servizi ai sensi delle leggi vigenti.

10. La valutazione di incidenza dei progetti prevista dal comma 9, lettere b) e c), è resa entro sessanta giorni dal deposito della domanda, salvo che nel frattempo siano stati richiesti elementi integrativi. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta. La partecipazione pubblica è assicurata nello svolgimento dei procedimenti indicati dal comma 8 e per i procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale secondo le rispettive discipline.

11. Qualora la valutazione di incidenza sui progetti - esperita nell'ambito della procedura di verifica prevista dal comma 9, lettera a), ovvero effettuata ai sensi del medesimo comma 9, lettere b) e c) - dia luogo a conclusioni negative, il superamento di tali esiti può essere deciso esclusivamente dalla Giunta provinciale, su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. I rapporti con la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, sono tenuti direttamente dal Presidente della Provincia, che provvede ad informare anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

12. Con regolamento sono emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione di quest'articolo e in particolare sono stabiliti:

- a) eventuali tipologie di progetti che non presentano incidenze significative sui siti o zone previsti da quest'articolo;
- b) le procedure semplificate di verifica preventiva in ordine alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito di incidenza significativa;
- c) le tipologie di piano da sottoporre a valutazione di incidenza;
- d) lo schema della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti;
- e) la disciplina relativa all'istituzione, presso il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura, di un registro degli atti e della documentazione afferenti l'attuazione di quest'articolo. Gli enti e le autorità indicati dal regolamento sono tenuti a fornire copia degli atti e della documentazione richiesti.”.

- L'articolo 94 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 dispone:

“Art. 94
(Individuazione di beni ed inclusione negli elenchi)

1. La Giunta provinciale, sentita la CTP, individua i beni immobili, anche non compresi nelle zone di interesse ambientale e naturalistico di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), del piano urbanistico provinciale, che rivestono cospicui caratteri di bellezza naturale o rappresentano singolarità ecologica o formano punti di vista o di belvedere, nonché quelli costituiti da opere di infrastrutturazione del territorio e manufatti che, indipendentemente dalla loro soggezione alle norme per la tutela delle cose di interesse storico o artistico, si distinguono, singolarmente o nell'insieme, per la loro non comune bellezza o per la loro peculiare configurazione locale.

1 bis. Fra i beni immobili di cui al comma 1 possono essere individuati anche alberi monumentali caratterizzati da uno o più dei seguenti elementi distintivi: rarità di specie, forma particolare o peculiare pregio estetico, testimonianza e simboli della storia, della tradizione o della cultura locale nonché di attività agricole cadute in oblio.

2. La proposta di inserimento di territori o beni nell'elenco può essere avanzata da chiunque presenti a tal fine una adeguata documentazione. La Giunta provinciale, ove non dichiarò manifestamente infondata tale proposta, è tenuta a provvedere su di essa mediante idonea istruttoria tecnica, sentito il comune interessato. La Giunta provinciale provvede ugualmente qualora il parere del comune non pervenga entro 40 giorni dalla richiesta.

3. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1 è notificata al proprietario, al possessore o al detentore degli immobili ed è pubblicata all'albo dei comuni interessati per trenta giorni. Qualora la notifica risulti particolarmente difficile in ragione del numero o della non agevole reperibilità dei soggetti, la deliberazione della Giunta provinciale è invece pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3 bis. I comuni possono contribuire, in proprio o affidando l'intervento a soggetti privati, alla valorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, anche mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati, nonché alla manutenzione degli stessi. Le competenti strutture provinciali possono fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su richiesta degli stessi, la consulenza necessaria per un'adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il controllo fitosanitario degli stessi.

4. Ove per fatti sopravvenuti un bene immobile incluso nell'elenco abbia perduto le caratteristiche ambientali ed intrinseche tutelate dalla presente legge, il proprietario può chiederne la cancellazione mediante domanda motivata corredata dalla necessaria documentazione. La Giunta provinciale, sentita la CTP, qualora constatò la fondatezza della domanda, ordina la cancellazione del bene dall'elenco dandone comunicazione al richiedente. Ad analoga cancellazione la Giunta provinciale può addivenire su richiesta del comune nel cui territorio il bene è situato, ovvero d'ufficio, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.”

- Per gli articoli 66 e 67 bis del testo unico si veda la nota all'articolo 9.

- Per l'articolo 84 del testo unico si veda la nota all'articolo 3.

- Per l'articolo 2 tabella 3 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 si veda la nota all'articolo 3.

Note all'allegato B

- Il comma 1 lett. A) dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003 recita:

“1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:

- a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante.”

- Per l'articolo 2 tabella 3 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 si veda la nota all'articolo 3.